



TRIBUNALE DI MILANO

SEZ. SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA A – DOTT. MARANGONI

R.G. 54953-1 / 2019

*

ILVA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, ILVAFORM S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, TARANTO ENERGIA S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, ILVA SERVIZI MARITTIMI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, TILLET S.A.S. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, SOCOVA S.A.S. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, con gli Avv.ti Prof. Giorgio De Nova, Enrico Castellani e Marco Annoni (le *Ricorrenti*),

- ricorrenti –

CONTRO

AM INVESTCO ITALY S.P.A., ARCELORMITTAL ITALIA S.P.A., ARCELORMITTAL ITALY ENERGY S.R.L., ARCELORMITTAL ITALY MARITIME SERVICES S.R.L., ARCELORMITTAL ITALY TUBULAR S.R.L., ARCELORMITTAL SOCOVA S.A.S., con gli avv.ti Prof. Romano Vaccarella, Giuseppe Scassellati-Sforzolini, Ferdinando Emanuele, Roberto Bonsignore, Francesca Gesualdi, Francesco Iodice, Andrea Mantovani e Roberto Argeri (le *Resistenti*),

- resistenti –

CON L'INTERVENTO DI

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO, con i Dott.ri Maurizio Romanelli, Stefano Civardi e Mauro Clerici; CODACONS - COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA DIFESA DELL'AMBIENTE E DEI DIRITTI DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI (“Codacons”) con gli Avv.ti Prof. Carlo Rienzi, Avv. Marco Maria Donzelli e Marco Leonardo Colombo; REGIONE PUGLIA, con gli Avv.ti Rossana Lanza,

Marina Altamura e Anna Bucci; **COMUNE DI TARANTO**, con gli Avv.ti Claudio Petrone e Daniele D’Elia,

- *intervenienti* –

*

MEMORIA DIFENSIVA NELL’INTERESSE DELLE RICORRENTI

I. PREMESSA

1. La memoria avversaria del 16 dicembre 2019 si apre invocando i provvedimenti del dott. Maccagno del Tribunale Penale di Taranto in data 10 e 12 dicembre 2019, con cui fu negata *«la proroga della facoltà d’uso dell’Altoforno 2»* (doc. avv. 43-44) e su questa circostanza fonda gran parte delle successive argomentazioni.
2. Senonché con ordinanza in data 7 gennaio 2020 (cfr. **doc. 49**) il Tribunale del Riesame di Taranto ha integralmente accolto l’appello proposto da Ilva in AS, annullato per l’effetto l’ordinanza del Giudice monocratico del 10 dicembre 2019 ed il provvedimento connesso del 12 dicembre 2019 ed ha **concesso “la facoltà d’uso dell’altoforno 2 subordinata all’adempimento delle residue prescrizioni, in tutto o in parte non attuate” entro i termini proposti dalla stessa Ilva.**
3. Il provvedimento del Tribunale del Riesame, si noti, non solo **accoglie integralmente** le richieste delle odierne Ricorrenti, ma fa propria anche nella loro sostanziale completezza le considerazioni dalle stesse avanzate: ciò sia con riferimento alla **corrente situazione di sicurezza dell’altoforno**, sia a quella della **determinazione del soggetto onerato dei relativi obblighi.**
4. Con l’ordinanza del 7 gennaio 2020, il Tribunale del Riesame di Taranto, dopo aver censurato il provvedimento del Giudice Monocratico per *“non avere dato atto dei recenti, ulteriori progressi per la messa in sicurezza dell’altoforno”* e non aver *“correttamente*



valutato la consulenza di parte, redatta da RMS in data 12.11.2019”, ha infatti sottolineato come “Alla luce della “migliore scienza ed esperienza del momento storico” (...) il rischio per i lavoratori dell’altoforno 2 deve considerarsi **assai ridotto**” (pag. 13, enfasi aggiunta).

Secondo il provvedimento, il rischio per un operatore che si trovi in prossimità del foro di colata di essere investito da una fiammata (**non** necessariamente lesiva) è quantificabile, **secondo la previsione più pessimistica**, in 6 eventi ogni mille anni, e pertanto “nel prossimo anno (...) è pari a **0,006**” (cfr. pag. 14), mentre i rischi relativi ad eventi diversi “sono stimati nella consulenza di parte in termini di frequenza pari o minore” rispetto a quello sopra considerato.

Il Tribunale quindi, nel bilanciare il predetto rischio tenendo conto del “**danno derivante con certezza per Ilva S.p.A. dall’anticipazione del fine vita dell’altoforno (...), cui sommare gli ulteriori danni della perdita di quote di mercato e delle ampie ricadute occupazionali**”¹, ha accolto l’istanza di proroga della facoltà d’uso dell’Afo2 proposta da Ilva, e concesso i termini richiesti per la realizzazione dell’unica prescrizione mancante, sottolineando come ciò non implichi la subordinazione dell’integrità dei lavoratori all’interesse aziendale, trattandosi al contrario di un contemperamento che “*riconosce alla vita umana un valore superiore di cento volte rispetto alla produzione annuale di Ilva*” (cfr. pag. 15).

È così **venuto meno**, già in fatto, **il presupposto di gran parte delle argomentazioni avversarie**.

5. A pag. 8 della propria memoria difensiva, ArcelorMittal così indicava infatti i “punti fondamentali” delle proprie argomentazioni:

¹ Ciò, peraltro, **escludendo** “dal perimetro dei danni giuridicamente rilevanti, quelli indiretti” ossia **le ripercussioni sull’indotto** (cfr. pag. 15).

«(i) perché l’eliminazione della “Protezione Legale” comporta una modifica del “Piano Ambientale” e conseguentemente del “Piano Industriale”, giustificando così la decisione di recedere dal Contratto in base al relativo art. 27.5 o di accertarne la risoluzione per impossibilità di eseguirlo o per il venir meno di un suo presupposto essenziale;

(ii) perché, non avendo Ilva attuato le Prescrizioni entro il 13 dicembre 2019, devono essere spenti sia AFO2 sia gli altiforni 1 e 4 in ottemperanza a un ordine della Magistratura penale;

(iii) perché, quindi, trovano applicazione anche gli altri istituti codicistici che AM ha invocato nelle proprie comunicazioni stragiudiziali e nell’atto di citazione;

(iv) perché, comunque, esiste una macroscopica sproporzione tra il concreto pregiudizio a cui AM è esposta (anche sul piano penale) e quello paventato dalle ricorrenti, che hanno gestito lo stabilimento di Taranto fino a poco più di un anno fa e potrebbero agevolmente riprendere a farlo».

6. A seguito della decisione del Tribunale del Riesame **vengono meno** sia la circostanza *sub* (ii) e sia l’argomentazione *sub* (iii), sicché, quanto al *fumus*, rimane da considerare soltanto l’argomentazione *sub* (i) relativa a quella che ArcelorMittal chiama la “Protezione Legale”.

II. LA CENSURA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

7. L’ordinanza con la quale in data 7 gennaio u.s. il Tribunale del Riesame ha annullato il precedente provvedimento del Giudice del Dibattimento **travolge** evidentemente **in sé** qualsiasi ipotetica base per la eccezione avversaria.



Ciò a prescindere dal fatto che qualsiasi eventuale inibitoria all'uso dell'altoforno 2 dell'impianto di Taranto sino alla realizzazione del sistema automatico di colata non avrebbe certo portato ad una impossibilità di esecuzione del Contratto *inter partes*: controparte sa perfettamente, visto che è dal **mese di gennaio** che per **varie ragioni** (difficoltà di approvvigionamento di materia prima a seguito dell'incidente sul molo 4 del porto di Taranto, scelte commerciali legate all'andamento della domanda sul mercato europeo dell'acciaio, ecc.) utilizza normalmente a rotazione solo due dei tre altiforni disponibili.

III. LA ASSERTITA INUTILIZZABILITÀ DELLE DICHIARAZIONI RESE DAI DIPENDENTI DI AMI NEL CORSO DELLE INDAGINI PENALI IN CORSO DEPOSITATE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO CON IL PROPRIO INTERVENTO

8. Nella propria memoria difensiva depositata il 16 dicembre 2019, le Resistenti contestano la “ammissibilità” dell'intervento svolto in data 22 novembre 2019 nel presente giudizio cautelare dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, affermando in particolare che esso, pur “*in astratto ammissibile ex art. 70, ult. comma, c.p.c.*”, sarebbe “*inammissibile nel suo contenuto*” sia in quanto adesivo rispetto alle domande cautelari proposte dalle Ricorrenti, sia “*e soprattutto*” per gli argomenti addotti nell'atto di intervento medesimo “*attraverso i quali il processo civile si trasforma paradossalmente in un'appendice di un'indagine penale*”.

9. In altri termini, ciò che controparte censura realmente, **non** è la “ammissibilità” dell'intervento (che essa stessa è infatti **costretta ad ammettere**, essendo pacificamente disposta *ex lege*), bensì la utilizzabilità nel giudizio civile delle dichiarazioni rese dai dipendenti di ArcelorMittal in sede di indagine (le c.d. “SIT”), e prodotte dalla Procura nell'odierno procedimento cautelare. Non è certo casuale che controparte contesti tali

dichiarazioni (che, pertanto, la difesa avversaria vorrebbe disperatamente far stralciare dal presente procedimento), visto che le stesse **confermano**, in particolare:

- (i) l'incapacità di ArcelorMittal di gestire i Rami d'Azienda oggetto del Contratto in maniera efficiente ed economicamente conveniente;
- (ii) l'inevitabilità dei danni che conseguirebbero al preannunciato spegnimento degli impianti produttivi.

Tuttavia, più le Resistenti fingono di indignarsi, qualificando addirittura come *“evenienza, a nostra memoria, mai verificatasi in Italia e, per quanto si sappia, in alcuno Stato di diritto”*, la circostanza che la Procura *“possa – come tale – versare in un giudizio civile (peraltro di natura cautelare) elementi istruttori acquisiti al di fuori di ogni contraddittorio (e di ogni competenza) nonché del controllo del giudice civile”*, più rischiano di cadere nel ridicolo.

10. In realtà controparte sa perfettamente che è **del tutto pacifico** in giurisprudenza che **le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari, così come tutti gli altri atti d'indagine preliminare, possano essere prodotte nel giudizio civile quali prove atipiche ai sensi dell'art. 116 c.p.c..**

Secondo la giurisprudenza, in particolare, in base al principio di cui all'art. 116 c.p.c., e posto che *“nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura circa la tassatività tipologica dei mezzi di prova”* (cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13229), *“il giudice è libero di formare il proprio convincimento in base agli elementi probatori acquisiti al processo che ritiene rilevanti per la sua decisione, anche se non espressamente disciplinati dalla legge, utilizzando cioè le c.d. prove atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico delle altre risultanze del processo, con il solo limite di dare congrua motivazione dei criteri adottati per la sua*



motivazione” (Cass. 27 marzo 2003, n. 4666, nello stesso senso cfr. anche Cass. 26 giugno 2015, n. 13229; Cass. 5 marzo 2010, n. 5440; Cass. 25 marzo 2004, n. 5965; Cass. 26 settembre 2000, n. 12763; Cass. 19 febbraio 1990, n. 1223; Cass. 10 febbraio 1987, n. 1414).

11. Inoltre, con specifico riferimento ai documenti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, l’orientamento **pacifico** della giurisprudenza di legittimità e di merito è **nel senso della loro ammissibilità ed utilizzabilità nel giudizio civile**:

- *“il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale. Le quali, anche se debbano considerarsi quali indizi [...] ben possono essere sufficienti a formare il convincimento del giudice”* (cfr. Cass. 15 ottobre 2004, n. 20335, nello stesso senso Cass. 19 luglio 2019, n. 19521);
- *“è ius receptum nella giurisprudenza di legittimità (...) [che] il giudice è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziari in sede di sommarie informazioni testimoniali”* (Cass. 25 settembre 2018, n. 22580; e, in senso analogo, Cass. 20 gennaio 2017, n. 1593; Cass. 19 ottobre 2007 n. 22020);
- *“la Suprema Corte ha ritenuto utilizzabili nel procedimento civile gli atti dell’istruttoria penale ed amministrativa, quali appunto gli accertamenti ed i verbali di sommarie informazioni assunte dagli organi di Polizia nell’immediatezza dei fatti qui prodotti, i quali fanno fede fino a querela di*

falso, della provenienza dal pubblico ufficiale che li ha firmati e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze, quali le dichiarazioni raccolte, sono soggette al prudente apprezzamento del giudice, e possono essere controbattute con qualsiasi prova (giurisprudenza consolidata a partire da Cass. Sez. Un. n. 12545/1992. Ex pluribus, cfr. Cass. n. 7537/2009; Cass. n. 22662/2008, Cass. n. 22020/2007, Cass. n. 3525/2005, Cass. n. 20335/2004, Cass. n. 1124/2005, Cass. n. 19833/2003, Cass. n. 9620/2003, Cass. n. 9963/2002, Cass. n. 3257/2001, Cass. n. 1786/2000, Cass. n. 1133/2000, Cass. n. 8659/1999, Cass. n. 3973/1998, Cass. n. 12782/1997, Cass. Sez. Un. n. 916/1996)” (Tribunale di Reggio Emilia, 1° dicembre 2014 ne Il Caso.it; nello stesso senso cfr. anche Tribunale di Reggio Emilia, 23 maggio 2013 ne Il Caso.it).

12. E non potrebbe del resto essere diversamente, trattandosi di dichiarazioni (sottoscritte dagli autori stessi) **rese a pubblici ufficiali** (e da questi verbalizzate) e **pertanto dotate di valenza probatoria addirittura privilegiata**.

13. Il che non fa che **confermare la pacifica utilizzabilità** dei documenti prodotti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con il proprio atto di intervento in data 22 novembre 2019.

IV. LE ECCEZIONI DI MERITO DI CONTROPARTE

IV.1 IL FUMUS BONI IURIS

IV.1.1 LE CONDOTTE DI CONTROPARTE PRECEDENTEMENTE LA DICHIARAZIONE DI RECESSO

14. La tesi avversaria di una c.d. “esatta esecuzione” del rapporto contrattuale da parte delle Affittuarie sino al 4 novembre 2019 è del tutto **mistificatoria**, e sollecita alcune,



sintetiche, osservazioni atte ad evidenziare come ArcelorMittal non abbia mai regolarmente adempiuto al Contratto, ed il livello del proprio inadempimento **si sia gradualmente accresciuto mano a mano che controparte comprendeva la propria inabilità a gestire in modo economicamente efficace i Rami d’Azienda dalla stessa presi in carico:**

- ArcelorMittal **non** si è **mai** attivata, **né** ha in alcun modo cooperato con Ilva **al fine di operare gli impianti in adempimento delle Prescrizioni di sicurezza fissate dalla Magistratura Penale** (aspetto rimarcato dal Custode di Afo2 che, a fronte dell’atteggiamento tenuto dai legali di ArcelorMittal – i quali pretendevano che “*in merito all’adeguamento alle prescrizioni*” l’Ing. Valenzano si rivolgesse “*direttamente ad Ilva in AS, quale parte del procedimento e destinataria dell’obbligo impartito dal Tribunale del Riesame*”, ha dovuto chiedere espressamente agli Avvocati stessi “*di dar seguito in ogni caso all[e] attività connesse all’ottemperanza del provvedimento n. 112/19 RMPC del 17 settembre 2019 informando, per quando di competenza, Ilva in AS*”² e dalla Ordinanza del Tribunale del Riesame del 7 gennaio u.s., pag. 12³: ciò **nonostante** fosse suo **obbligo** farlo);
- ArcelorMittal **non** ha in alcun modo **neppure** considerato di **estendere ad Afo1 ed Afo4 le misure di sicurezza organizzative che le Concedenti hanno già da tempo implementato su Afo2**, e che hanno ridotto il rischio incidente ad un livello

² Cfr. il Verbale relativo all’accesso allo stabilimento di Taranto del 26 settembre 2019 (doc. 67 avv.) nonché, in senso sostanzialmente analogo, le relazioni rese dal Custode in data 5 e 15 dicembre 2019 (**docc. 50 e 51**).

³ Dove si dà atto della inconsistenza della prospettazione secondo cui la causa dell’omesso aggiornamento delle pratiche operative di cui alle prescrizioni n. 4 e 5 deriverebbe dal fatto che “*Ilva ha inviato tramite pec ad Arcelor Mittal solo in data 30.11.2019 l’analisi del rischio, presupposto per procedere all’aggiornamento*”, poiché, come sottolineato dal Custode, “*l’invio della p.e.c. suddetta è stato di fatto assorbito dalla conoscenza che i vertici di Arcelor Mittal hanno dell’analisi del rischio in commento poiché, per loro stessa ammissione, sono stati coinvolti nella relativa redazione*”.

(“secondo la più pessimistica previsione, cioè quella del Custode”, cfr. pag. 14 dell’ordinanza del Tribunale del Riesame in data 7 gennaio u.s.) di “6 eventi in 1000 anni”;

- ArcelorMittal **non** ha portato avanti la realizzazione del Piano Ambientale nei tempi e con gli investimenti programmati, **né** ha eseguito il programma di manutenzione concordato nell’ambito del Contratto in modo coerente alle migliori pratiche di esercizio. Emerge infatti chiaramente dal **prospetto redatto dalla stessa ArcelorMittal ed inviato a mezzo pec ad Ilva in data 25 settembre 2019** che molte delle attività programmate per il periodo novembre 2018 – aprile 2019 non erano state eseguite o erano state effettuate solo in parte (cfr. ns doc. 32);
- ArcelorMittal **non** ha operato gli impianti secondo **le dovute cautele funzionali a preservarne efficienza e longevità**: anziché utilizzare tutti gli altiforni in via continuativa, da **molti mesi** essa li utilizza infatti **a turno**, mantenendone normalmente in operatività **non più di due contemporaneamente**.

È la relazione Rina prodotta *sub* doc. 33 a precisare che, a prescindere dalla **durata** delle singole fermate, “*la gestione di un altoforno (...) con continue fermate o rallentamenti compromette la vita tecnica dell’impianto elevando sensibilmente il rischio che, operazioni di fermata impianto lunghe settimane o mesi, non consentirebbero nessun riavviamento dello stesso senza un altissimo e non proponibile rischio di occorrenza delle problematiche di cui sopra*” [ossia: rischi di “*rottura dei mattoni (per sgretolamento) con conseguenti distacchi tali da rischiare di compromettere l’integrità della struttura portante dell’impianto*”, nonché “*potenziale fuoriuscita non controllata di ghisa o acciaio allo stato liquido (1.600 – 1.700 °C) o coke allo stato solido incandescente e conseguenti possibilità*



*di innesco di incendi ed emissioni incontrollate in atmosfera”]. Inoltre, come sottolineato da una ulteriore relazione tecnica predisposta da Rina pochi giorni fa (doc. 52), “la buona norma prevederebbe fermate di 24 max 72 ore ogni 3 mesi, per cui si sarebbero dovute registrare 10-11 fermate totali tra i tre altiforni” mentre controparte sa benissimo che, come dimostra il prospetto delle fermate avvenute nel 2019 (doc. 53), nel periodo 1° gennaio 2019 – 14 novembre 2019, **l’Afo2 è stato fermato 60 volte** (delle quali 24 prima del 10 luglio 2019 e 36 dopo).*

La cadenza di soste così imposte, come si è visto, **incide molto negativamente sulla durata, efficienza e sicurezza degli altiforni.**

La affermazione di ArcelorMittal che ciò sarebbe avvenuto solo nel periodo “*fra il 15 luglio e fine agosto 2019*” (cfr. memoria avversaria, pag. 49) ed a seguito dell’incidente causato nel porto da una tromba d’aria che ha portato al sequestro del molo 4 è del tutto **inveritiera**: tale operatività è **infatti in essere permanentemente dall’inizio dell’anno, e nei mesi di luglio e agosto ha subito soltanto un ulteriore incremento** (come dimostrato incontestabilmente dal documento elaborato dalla stessa ArcelorMittal che evidenzia, nel periodo gennaio – metà novembre 2019, un totale di **178 fermate** degli altiforni – cfr. doc. 53), che sono arrivate a fine anno a **202 fermate** (70 su Afo1, 69 su Afo2 e 63 su Afo4) (cfr. la **relazione custode** del 15 dicembre 2019, doc. 51);

- l’incidente mortale verificatosi in data 10 luglio 2019 sul molo 4 del porto di Taranto che, oltre alla gravissima perdita umana, ha seriamente danneggiato la produzione dello stabilimento tarantino, al di là dell’evento atmosferico scatenante **risulta ascrivibile (come di consueto) a gravi carenze organizzative di sicurezza**

delle Affittuarie: non a caso, in relazione all'incidente così verificatosi risulta aperto un procedimento penale per ipotesi di reato **fondate su omissioni nelle attività di manutenzione dei macchinari sotto il diretto ed esclusivo controllo delle Resistenti**;

- l'affermazione di controparte di avere raddoppiato il valore del magazzino rispetto al 1 novembre 2018:

(i) è anzitutto **fuorviante**, in quanto i dati contenuti nella relazione prodotta da controparte (doc. 75) si basano su dati al 31 ottobre 2019 (e quindi antecedenti all'esercizio del diritto di recesso da parte di AMI e alla conseguente progressiva riduzione dell'approvvigionamento di materie prime) e includono nello *stock* di giacenza diverse voci che **non** sono relative alla produzione di ghisa e acciaio (i.e. il *core business* dello stabilimento): non a caso è di oggi - 20 gennaio 2020 - la notizia che ArcelorMittal ha deciso il fermo immediato di Afo1 e la messa in cassa integrazione di 250 dei 477 dipendenti in ragione dello "scarso approvvigionamento di materie prime e [de]ll'attuale capacità produttiva legata alle commesse" (cfr. articolo Repubblica Bari in data 20 gennaio 2020, **doc. 54**); e

(ii) è basata sull'artificio di valorizzare le rimanenze al 31 ottobre 2019 **a costo medio ponderato** (richiamando i principi contabili utilizzati da AMI a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2018), mentre le giacenze al 1 novembre 2018 sono state valorizzate **a LIFO** (indicando che rappresenta il valore di acquisto in base ai criteri stabiliti dall'*addendum* contrattuale del 20 marzo 2019) trascurando così di verificare **l'omogeneità di**



valorizzazione. Tale difformità valutativa è particolarmente rilevante in quanto al 1 novembre 2018 **il valore LIFO era del 40% inferiore al Costo Medio Ponderato.** A ciò si aggiunga che il report prodotto da controparte riporta il valore delle *spare parts* al 31 ottobre 2019 mentre non viene valorizzato il dato al 1 novembre 2018 dei beni lasciati nella disponibilità di AMI da Ilva. **Uniformando i valori a LIFO (e togliendo il valore delle *spare parts*) il magazzino al 31 ottobre 2019 risulterebbe pari a circa 495 milioni di Euro, anziché 939 milioni di Euro;**

(iii) infine, anche tale ultima fotografia – pur corretta sotto il profilo quantitativo – **non** evidenzia peraltro la importantissima modifica **qualitativa** occorsa in seguito all’esercizio del recesso da parte di AMI: le giacenze relative alle materie prime per la produzione di ghisa e acciaio (come detto, l’attività *core* dello stabilimento) sono infatti oggi fortemente ridotte rispetto a quelle registrate al momento della consegna da parte di Ilva. Assumendo una produzione di ghisa pari a 15.000 ton/giorno e di acciaio pari a 16.000 ton/giorno, lo *stock* di materia prima presente alla data del 31 ottobre 2018 poteva garantire una autonomia produttiva di circa 15 giorni, mentre sulla base dello *stock* rilevato al 20 Novembre 2019 tale autonomia risulta drasticamente ridotta a soli **6 giorni**;

- controparte risulta poi **gravemente inadempiente ad obblighi economici discendenti dal rapporto *inter partes***: l’assetto contrattuale prevedeva (art. 6 del Contratto) un’opzione di acquisto dei Beni Esclusi⁴ a favore delle Affittuarie,

⁴ Definiti contrattualmente come: “*i ricambi e le altre categorie di beni individuate sub Allegato 39*”.

concessa a titolo gratuito dalle società Ricorrenti, ciascuna per quanto di propria competenza⁵. In data 20 marzo 2019, ArcelorMittal ha trasmesso la “Comunicazione dell’Opzione ai sensi dell’art. 6.4 del Contratto di affitto con obbligo di acquisto relativa all’esercizio dell’Opzione di Acquisto dei Beni Esclusi”, formulando un’offerta irrevocabile di acquisto dei Beni Esclusi (cfr. **doc. 55**). In pari data Ilva ha accettato la predetta offerta⁶ (cfr. **doc. 56**), ed in data 15 maggio 2019 le odierne Ricorrenti hanno emesso fatture a saldo del Prezzo dovuto per i Beni Esclusi: **a otto mesi di distanza**, e nonostante la diffida ad adempiere del 3 giugno 2019 (cfr. **doc. 58**), **ArcelorMittal risulta tutt’ora del tutto inadempiente all’obbligo di pagamento del Prezzo dei Beni Esclusi**, pari ad **Euro 82 milioni**;

⁵ In caso di esercizio dell’Opzione di Acquisto, i Beni Esclusi avrebbero dovuto essere separatamente ceduti da parte delle Concedenti all’Affittuario mediante sottoscrizione di uno o più contratti di compravendita tra le Parti, ai termini ed alle condizioni riportate nel modello accluso al Contratto *sub* Allegato 40 (*Contratto Cessione Beni Esclusi*). Nel caso in cui l’Affittuario non avesse esercitato l’Opzione di Acquisto o la avesse esercitata solo in relazione ad alcuni Beni Esclusi, i Beni Esclusi per i quali non fosse stata esercitata l’Opzione di Acquisto sarebbero rimasti di proprietà delle Concedenti secondo quanto previsto all’articolo 6.7 del Contratto.

⁶ Ciò, subordinatamente all’infruttuoso esperimento di una procedura competitiva volta a verificare l’esistenza di soggetti interessati all’acquisto dei medesimi beni ad un prezzo superiore a quello offerto da ArcelorMittal, con l’intesa che, in difetto di diverso riscontro entro il termine del 30 aprile 2019, l’Offerta di Acquisto Beni Esclusi avrebbe dovuto intendersi come definitivamente accettata. Sempre in data 20 marzo 2019 le società del gruppo ArcelorMittal (Accipienti), da una parte, e le società del gruppo Ilva (Tradenti), dall’altra parte, hanno stipulato un contratto estimatorio (cfr. **doc. 57**) onde disciplinare termini e condizioni dell’utilizzo dei Beni Esclusi da parte delle rispettive Accipienti, “*nelle more della definitiva accettazione dell’Offerta di Acquisto Beni Esclusi da parte delle Società Concedenti*”. Ai sensi del Contratto Estimatorio, le società del gruppo ArcelorMittal hanno ricevuto i Beni Esclusi, con facoltà di disporre per l’esercizio del rispettivo Ramo d’Azienda. Inoltre, ai sensi dell’art. 5.1 del Contratto Estimatorio, “*i beni di cui, in base alla rendicontazione di cui al precedente articolo 4.1, ovvero all’esito delle verifiche di cui al precedente articolo 4.2, gli Accipienti risultino aver rispettivamente disposto si intenderanno avere formato oggetto di acquisto a titolo definitivo da parte dei medesimi Accipienti ai termini ed alle condizioni in appresso indicati*”. Nessuna comunicazione è stata inviata dalle Tradenti alle Accipienti entro il predetto termine del 30 aprile 2019. In data 15 maggio 2019 le Tradenti, ritenendo che dal 30 aprile 2019 l’accettazione dell’Offerta di Acquisto Beni Esclusi fosse divenuta definitiva e che il Contratto Estimatorio avesse cessato di produrre effetto, hanno emesso fatture a saldo del Prezzo Offerto Beni Esclusi. In data 3 giugno 2019 le Tradenti hanno diffidato le Accipienti ad adempiere al pagamento del Prezzo Offerto Beni Esclusi (cfr. **doc. 58**). Con comunicazione in data 2 luglio 2019 controparte ha rilevato che, ai sensi dell’Offerta Beni Esclusi, il prezzo di acquisto ivi offerto sarebbe stato da corrispondersi “*contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di Cessione dei Beni Esclusi*” (cfr. **doc. 59**). Con comunicazioni in data 2-5 agosto, 21 settembre e 14 ottobre 2019 le Tradenti hanno invitato **senza esito** le Accipienti a stipulare il Contratto Cessione Beni Esclusi (cfr. **docc. 60; 61; 62**).



- in data **4 novembre 2019** ArcelorMittal **ha dichiarato (del tutto illegittimamente) di recedere dal Contratto in essere**, ed il giorno successivo ha notificato un atto di citazione finalizzato a fare valere una congerie di eterogenee ipotetiche cause di scioglimento/invalidità del rapporto (che in larga parte ben poco c’entrano con l’ipotetica causa di recesso in precedenza dichiarata). Ed è la stessa controparte a ricordare che la iniziativa del 4 novembre 2019 (la dichiarazione cioè di sciogliersi – illegittimamente – dal Contratto e a rifiutarsi di adempiere allo stesso) **non** è stata – purtroppo – una iniziativa isolata: **già in data 12 luglio 2019 controparte aveva infatti inviato una comunicazione di analogo tenore** (che peraltro il giorno dopo, riconosciutane la infondatezza – a seguito delle ferme contestazioni delle Concedenti – **aveva poi affermato espressamente di ritirare**) (docc. 58-59 avv.);
- alla scadenza prevista per il novembre 2019 ArcelorMittal **non** ha proceduto a versare il canone trimestrale contrattualmente dovuto nella misura di Euro 45 milioni trimestrali (cfr. comunicazione in data 17 novembre 2019, **doc. 63**).

L’idea che quanto precede possa essere definito “adempiere esattamente al Contratto *inter partes*” suona per la verità **come beffa irrispettosa** (anche di codesto Ill.mo Tribunale) anziché un argomento serio.

IV.1.2 IL RECESSO DEL 4 NOVEMBRE 2019

15. ArcelorMittal sostiene che *«l’eliminazione della “Protezione Legale” comporta una modifica del “Piano Ambientale” e conseguentemente del “Piano Industriale”, giustificando così la decisione di recedere dal Contratto in base al relativo art. 27.5»* (memoria avv., pag. 8).

Non è così.

16. La norma azionata da controparte così dispone:

“Nel caso in cui, entro la Data di Esercizio, con sentenza definitiva o con sentenza esecutiva (sebbene non definitiva) non sospesa negli effetti ovvero con decreto del Presidente della Repubblica anch'esso non sospeso negli effetti ovvero con o per effetto di un provvedimento legislativo o amministrativo non derivante da obblighi comunitari, sia disposto l'annullamento integrale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 8.1, del D.L. 191/2015, ovvero nel caso in cui ne sia disposto l'annullamento in parte qua tale da rendere impossibile l'esercizio dello stabilimento di Taranto (anche in conseguenza dell'impossibilità, a quel momento, di adempiere ad una o più prescrizioni da attuare ovvero dell'impossibilità di adempiervi nei nuovi termini come risultanti dall'annullamento in parte qua), l'Affittuario, entro il termine di 15 (quindici) giorni successivi (i) alla pubblicazione della sentenza o (ii) alla notificazione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica o (iii) alla pubblicazione, notificazione o comunicazione del provvedimento giurisdizionale con cui venga rigettata l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza o del decreto del Presidente della Repubblica o (iv) dalla pubblicazione o notificazione all'Affittuario del provvedimento legislativo o amministrativo di cui sopra, ha il diritto di recedere dal Contratto attraverso una comunicazione scritta indirizzata alle Concedenti. Nel caso di esercizio di tale diritto di recesso nei termini di cui al presente Articolo 27.5, si applicheranno le precedenti previsioni del presente Articolo 27, secondo quanto precisato nei successivi paragrafi del presente Articolo 27.5 e dall'articolo 27.6. L'Affittuario potrà altresì recedere dal Contratto entro il medesimo termine qualora un provvedimento legislativo o amministrativo, non derivante da obblighi comunitari, comporti modifiche al Piano Ambientale come approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017 che rendano non più realizzabile, sotto il profilo tecnico e/o



economico, il Piano Industriale. In tal caso, ferme le previsioni di cui agli articoli da 27.1 a 27.4, le Concedenti restituiranno all’Affittuario, contestualmente alla riconsegna dei Rami d’Azienda e le somme da quest’ultimo spese sino alla data dello scioglimento del Contratto per dare esecuzione alle attività e alle misure di tutela ambientale e sanitaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017 (diverse da quelle contemplate nel Capitolato Decontaminazioni oggetto del Rimborso Decontaminazioni), a tal fine impiegando il Patrimonio Destinato. Resta inteso che tali somme non saranno considerate ai fini del calcolo del Conguaglio che sarà in ogni caso dovuto all’Affittuario secondo quanto previsto dagli articoli 27.2 e 27.3. Qualora l’eccedenza di cui all’articolo 27.3 sia a favore delle Società Concedenti essa sarà portata in compensazione con le somme dovute dalle stesse ai sensi del presente articolo 27.5”.

17. Come si è già spiegato in sede di ricorso introduttivo, la **trasparenza** ed **univocità testuale** della disposizione è tale da rendere **del tutto impercorribile *ab initio*** la tesi secondo la quale a seguito dell’intervenuta mancata estensione del c.d. “scudo penale” si sarebbe verificato un evento idoneo a legittimare controparte al recesso dal Contratto.

Non vi è infatti **nulla** che possa fornire spazio e dare base ad una tale conclusione: **né** nel testo della norma negoziale, **né** nella ricostruzione della *ratio* della stessa, **né** sulla base di una interpretazione sistematica della disciplina negoziale.

18. È principio pacifico della giurisprudenza della Suprema Corte che «*il recesso unilaterale, lungi dal costituire una facoltà normale delle parti contraenti, presuppone che essa sia specificamente attribuita per legge o per clausola convenzionale*» (Cass. 12 febbraio 1990, n. 987, in *Pluris*).

19. E nella giurisprudenza di merito si ribadisce tale statuizione (Trib. Bologna, 9 giugno 2009, in *Pluris*, precisando che l’onere di provare che ricorre la circostanza che dà

diritto al recesso «*ricade sulla parte che intende farla valere in giudizio*» (Trib. Treviso, 22 marzo 2017, in *Pluris*; Trib. Vicenza, 29 agosto 2017, in *Pluris*).

20. Ne consegue che il rimedio del recesso dal contratto (al di fuori del caso di rapporti a tempo indeterminato) ha in sé natura **eccezionale** (così espressamente App. Genova, 11 marzo 1999, in *Pluris* e in dottrina R. TOMMASINI, *Autonomia privata e rimedi in trasformazione*, Torino, 2013, pag. 36: «*il recesso è un potere eccezionale*»): la sua applicazione è pertanto **strettamente limitata agli specifici casi previsti dalle Parti**.

21. Nel nostro caso tale regola non può evidentemente che interpretarsi in modo **ancor più rigoroso**: il Contratto *inter partes* – al di là del *nomen iuris* utilizzato – **non** è infatti un comune contratto di affitto d’azienda, ma un preliminare di compravendita dei Rami d’Azienda finalizzato a perseguire – attraverso un affitto interinale di una durata pari al termine più breve tra **5 anni** ed il **momento di trasferimento di proprietà dei Rami d’Azienda** – un assetto negoziale che **realizzi cioè ab initio il trasferimento ad ArcelorMittal di costi, benefici e rischi relativi ai Rami d’Azienda stessi**.

22. La disposizione negoziale che ha introdotto a favore del Promittente Acquirente un diritto di recesso, infatti, **non** faceva **in alcun modo** parte della disciplina contrattuale pattuita *ab initio inter partes*: il Contratto stipulato in data 28 giugno 2017 tra Ilva e ArcelorMittal infatti **non** conteneva **affatto** la disposizione dell’art. 27.5, **né** prevedeva **alcun** diritto di recesso a favore della Promittente Acquirente – e temporanea Affittuaria – dei Rami d’Azienda.

Né poteva essere altrimenti: il Contratto con ArcelorMittal è stato infatti stipulato a seguito di una procedura competitiva pubblica il cui meccanismo prevedeva che le offerte vincolanti dei partecipanti fossero formulate sulla base di una bozza contrattuale **identica per tutti** che **non** prevedeva diritti di recesso di alcun genere. Ove un tale diritto fosse



stato introdotto a valle dell'aggiudicazione della gara in mancanza di una situazione sopravvenuta che oggettivamente lo giustificasse, ciò avrebbe evidentemente comportato **un del tutto inammissibile e platealmente illegittimo favoritismo a favore di uno solo degli offerenti**, in palese **violazione del principio chiave di parità di trattamento**.

23. L'avvio del programma di cessione dei complessi aziendali di Ilva è stato autorizzato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 gennaio 2016, in conformità con la disciplina sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza contenuta nel D. Lgs. n. 270 del 8 luglio 1999.

Alla luce dell'interesse strategico nazionale rivestito dagli impianti in questione e della conseguente esigenza di aggiudicare i cespiti nell'ottica del contemperamento degli interessi concorrenti e del miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico⁷, ciò è avvenuto nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica.

La scelta dell'acquirente dei beni di un'impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria, in ragione della preminente finalità di conservazione dei cespiti industriali che accompagna la realizzazione degli interessi dei creditori, è qualificata da un interesse pubblico alla conservazione e sviluppo del patrimonio produttivo e dei livelli occupazionali.

24. La selezione dell'acquirente avviene pertanto in base ad una valutazione comparativa che, nel quadro del perseguimento dell'interesse pubblico, tiene conto, *inter*

⁷ L'art. 4, comma 4-*quater* del D.L. n. 347 del 23 dicembre 2003 (convertito con L. n. 39 del 18 febbraio 2004), come emendato dal D.L. n. 191 del 4 dicembre 2015 (convertito con L. n. 13 del 1 febbraio 2016), stabilisce infatti che *“Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell'art. 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo, il commissario straordinario individua l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza dell'intervento, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia (...)”*.

alia, della **capacità dei potenziali concorrenti di garantire il risanamento effettivo, il ripristino del patrimonio produttivo e la salvaguardia occupazionale dell'impresa in crisi.**

La procedura (per quanto possa essere contraddistinta da esigenze di flessibilità e disciplinata da normative speciali) ha quindi necessariamente natura di **procedura ad evidenza pubblica**, il cui provvedimento di aggiudicazione non può che conseguire al confronto competitivo tra gli offerenti, sulla base di regole predeterminate *ex ante* nella *lex specialis* di gara (il combinato disposto dell'invito a manifestare interesse e della lettera di procedura).

25. La natura pubblicistica e di evidenza pubblica della procedura *de qua*, **nonostante la natura privatistica del soggetto**, è stata del resto a più riprese sottolineata dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha rilevato che *“il provvedimento che autorizza la cessione assume a riferimento, accanto all'interesse ordinario dei creditori, valutazioni di politica industriale e di conservazione delle unità produttive che sono espressione della sfera di discrezionalità di cui dispone l'autorità di vigilanza, di fronte a cui le posizioni soggettive dei privati coinvolti nel procedimento assumono consistenza di interesse legittimo”* (cfr., Consiglio di Stato, 17 marzo 2009, n. 1585; conf., *inter alia*, Tar Liguria, 25 maggio 2005, n. 715)⁸.

La selezione doveva quindi necessariamente svolgersi nel rispetto dei principi comunitari e nazionali dell'evidenza pubblica (e quindi, tra gli altri, dei principi di parità di trattamento,

⁸ Ciò ha trovato indiretta conferma, in via fattuale, altresì nell'avvenuto espletamento da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico dell'*iter* procedimentale per l'eventuale annullamento d'ufficio in autotutela, ai sensi degli artt. 7 e 21-*octies* della L. n. 241 del 1990, dei decreti con cui in data 5 e 9 giugno 2017 era stata disposta l'aggiudicazione in favore di ArcelorMittal a seguito del riscontro di alcune potenziali irregolarità. La presenza di potenziali irregolarità nello svolgimento della procedura aveva infatti indotto il Ministero dello Sviluppo Economico ad avviare (comunicazione prot. n. 15759 del 24 luglio 2017) l'*iter* per l'eventuale annullamento d'ufficio in autotutela dei decreti sopra citati, a seguire conclusosi con la decisione di non procedere (prov. prot. RU0018559 del 7 settembre 2018).



trasparenza e non discriminazione) e **doveva garantire la concorrenza effettiva e la par condicio tra gli operatori economici**, in conformità a regole di gara **certe, predeterminate ed uniformemente applicate a tutti gli offerenti**.

26. Principi che risulterebbero violati ogniqualvolta all'esito della procedura selettiva, il soggetto aggiudicatario addivenisse alla stipulazione di un contratto il cui contenuto diverga in maniera sostanziale da quello portato ad oggetto della gara ad evidenza pubblica sulla cui base pertanto i concorrenti (i) si erano determinati a partecipare (o meno) alla procedura e (ii) avevano formulato e presentato le proprie offerte.

27. Se il contratto stipulato a seguito della procedura competitiva può infatti costituire anche il risultato di un'attività integrativa volta a precisare aspetti del rapporto, tale integrazione **non** può tuttavia **mai** tradursi in **modifiche di carattere sostanziale** del contenuto dello stesso quale risultante dalle regole di gara (pena l'**inammissibile** alterazione del risultato della procedura). Una situazione in cui le nuove condizioni stabilite nel contratto risultassero più favorevoli all'aggiudicatario rispetto a quelle previste nell'ambito delle regole di gara **penalizzerebbe infatti inammissibilmente i concorrenti che di quelle facilitazioni non abbiano potuto tener conto nell'ambito della formulazione della propria offerta** (e, ancor più a monte, nella formazione della propria determinazione volitiva circa il partecipare o meno alla procedura competitiva – cfr. Cass. Civ., 13 ottobre 2014, n. 21592)⁹.

⁹ Il provvedimento della Suprema Corte si riferisce ad un caso ove a seguito dell'aggiudicazione di un contratto per l'appalto di lavori pubblici l'Amministrazione aveva sottoscritto con le imprese prescelte il relativo contratto, sostituendo il capitolato speciale allegato al progetto con un altro che poneva a carico delle stesse taluni oneri aggiuntivi. In tale occasione, l'Organo Nomofilattico ha sancito che *“le clausole del capitolato speciale allegato a un contratto stipulato dopo l'aggiudicazione prevalgono su quelle contenute nel capitolato speciale di gara: infatti, il principio per cui il verbale di aggiudicazione definitiva equivale a contratto ha carattere meramente dispositivo, potendo la p.a. differire la costituzione del vincolo al momento della sottoscrizione del contratto, che in tali casi non assume valenza meramente formale e riproduttiva di uno schema negoziale vincolante per entrambe le parti, potendo costituire anche il risultato di un'attività integrativa, volta a precisare aspetti rilevanti del rapporto. Tale integrazione non può però tradursi in una*

28. **Il che comporta che ArcelorMittal non può oggi certo propugnare una interpretazione del Contratto nel senso di introdurre – al di là di specifiche esigenze giustificate da specifici eventi sopravvenuti – un diritto di recesso a proprio favore che non era previsto dalla bozza contrattuale a base delle offerte vincolanti formulate.**

Ciò comporterebbe una del tutto **inammissibile e platealmente illegittima posizione di favor nei confronti di uno dei concorrenti, in palese violazione delle regole della evidenza pubblica, in particolare *sub specie* della violazione della *par condicio* tra i potenziali offerenti.**

29. Il Contratto tra Ilva e ArcelorMittal del 28 giugno 2017 prevedeva (all'art. 30) **esclusivamente** diritti negoziali di recesso (e di risoluzione) **a favore della sola Promittente Venditrice (e concedente in affitto) Ilva.**

Il diritto di recesso del quale controparte pretenderebbe oggi di valersi è stato invece introdotto **esclusivamente in sede di “Accordo di modifica” stipulato tra le Parti in data 14 settembre 2018**, ed è quindi entrato nel regolamento negoziale *inter partes* quale strumento **eccezionale** reso necessario e giustificabile **solo** a seguito di una **specific**

modifica del contenuto essenziale del contratto, quale emerge dal bando, pena l'inammissibile alterazione del risultato della procedura.”

Il principio è nettamente sancito anche dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia (7 settembre 2016 - *Finn Frogne A/S v Rispolitiet ved Center for Beredskaskommunikation* (C-594/14); conf., *inter alia*, 13 aprile 2010 - *Wall Ag v. Stadt Frankfurt am Main e altri* (C-91/08); 5 ottobre 2000 - *Commissione/Francia* (C-337/98); 19 giugno 2008 - *Presstext Nachrichtenagentur* (C 454/06); 29 aprile 2004, *Commissione/CAS Succhi di Frutta* (C 496/99)) la quale ha invero chiaramente precisato che:

a. il **principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza** che ne deriva **ostano** a che dopo l'aggiudicazione l'aggiudicatrice e l'aggiudicatario apportino alle disposizioni del contratto modifiche tali per cui dette disposizioni presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle del contratto oggetto di aggiudicazione;

b. modifiche rilevanti a tal riguardo sono da intendersi quelle che hanno per effetto o di **estendere il contratto, in modo considerevole, a elementi non previsti, o di alterare l'equilibrio contrattuale in favore dell'aggiudicatario, oppure ancora siano atte a rimettere in discussione l'aggiudicazione dell'appalto, nel senso che, se esse fossero state previste nei documenti disciplinanti la procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito la possibile ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi o avrebbero consentito la presentazione e/o accettazione di offerte diverse;**

c. pertanto, una modifica sostanziale di un contratto dopo la sua aggiudicazione **non** può essere apportata in via di trattativa privata tra l'aggiudicatrice e l'aggiudicatario, **ma deve dare luogo all'apertura di un nuovo procedimento di gara pubblica e dunque ad una nuova aggiudicazione.**



determinata situazione sopravvenuta rappresentata dal contenzioso promosso sia dalla Regione Puglia che dal Comune di Taranto innanzi al Giudice Amministrativo contro l'ultima versione del Piano Ambientale approvata dal DPCM del 29 settembre 2017 (doc. 13) a seguito del recepimento di talune richieste di ArcelorMittal. Tale clausola era dunque finalizzata a consentire di reagire a tutela della Promittente Acquirente nel caso – parimenti **eccezionale** – di un eventuale **accoglimento della suddetta impugnazione suscettibile di alterarne aspetti chiave del Piano Ambientale** da ritenersi essenziali rispetto all'assetto di interessi concordato *inter partes*.

Non a caso, evidentemente, il diritto di recesso da parte della Promittente Acquirente (ed Affittuaria) può esercitarsi **nel solo caso di annullamento o modifica radicale del Piano Ambientale**: una situazione – quest'ultima – che il Contratto **declina in due diverse circostanze materiali sostanzialmente del tutto parallele ed analoghe**:

- 1) il sopravvenire dell'“*annullamento integrale*” del DPCM 2017 o, ad ogni modo, di un “*annullamento*” dello stesso DPCM 2017 “*tale da rendere impossibile l'esercizio dello stabilimento di Taranto*”; e
- 2) il sopravvenire di “*modifiche al Piano Ambientale*” come approvato con il DPCM 2017 tali da rendere “*non più realizzabile*” il Piano Industriale.

30. È quindi ben evidente come qualsiasi tentativo di forzare la **chiarissima** identità testuale e la **ratio della disposizione** sia **completamente privo di base logico/giuridica**: il diritto di recesso di ArcelorMittal **non** esisteva **nel momento in cui la stessa ha formulato la propria offerta finale** per l'acquisto dei Rami d'Azienda di Ilva, **né** quando la stessa **ha stipulato il relativo Contratto *inter partes***.

Così venne introdotto **successivamente, solo oltre un anno dopo, e soltanto ed esclusivamente** al fine di salvaguardare il Promittente Acquirente dalla circostanza che il

Piano Industriale dello stesso (uno dei presupposti della offerta e del successo della stessa) **venisse reso irrealizzabile dalle modifiche che il Piano Ambientale potesse eventualmente subire nel caso di possibile annullamento del DPCM 2017 che ne aveva suggellato la approvazione** a seguito della impugnazione proposta dalla Regione Puglia e dal Comune di Taranto.

Questa era la **sola, unica**, ed **esclusiva ratio** della disposizione, ed ha costituito **l'unica ragione** per la sua introduzione **oltre un anno dopo** la stipulazione del Contratto *inter partes*: e, come si è spiegato, era **l'unica** che potesse legittimamente giustificare l'introduzione **in epoca posteriore all'aggiudicazione**.

Il ché è evidentemente **decisivo** anche per rispondere alle illazioni di controparte circa la rilevanza di tale tutela per la odierna controparte ai fini della propria scelta di stipulare il Contratto (o della modulazione della offerta formulata), e circa l'esistenza di ragionevoli aspettative da tutelare.

31. Se il Contratto si interpreta ai sensi degli artt. 1362 e ss.:

- indagando la **comune** intenzione delle parti;
- **valutando il loro comportamento complessivo;**
- **interpretando le clausole le une per mezzo delle altre**, ed attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto; e
- **secondo buona fede;**

è evidente come **non** vi sia **alcuno** spazio per una interpretazione dell'art. 27.5 che possa andare oltre l'**univoca formulazione** del dato testuale.

32. Lo stesso fugace accenno di ArcelorMittal ad una possibile interpretazione *contra proferentem* della clausola ai sensi dell'art. 1370 c.c. è **completamente infondato e privo di basi**: ciò non solo e non tanto perché il Contratto *inter partes* non può essere certo



ascritto al *genus* dei contratti conclusi attraverso moduli o formulari, ma soprattutto perché se è vero che il Contratto del 28 giugno 2017 è stato negoziato e stipulato sulla base della bozza predisposta dalla Promittente Venditrice nell’ambito della procedura di gara, **ciò non è avvenuto per l’Accordo di modifica del settembre 2018 che è invece frutto di una specifica negoziazione pienamente bilaterale tra la Promittente Venditrice e la Promittente Acquirente.**

* * *

33. Questa difesa ha già spiegato come il contenuto del Piano Ambientale (l’**unico** aspetto rispetto al quale controparte riceve tutela ai sensi dell’art. 27.5 **nel ristretto limite** – beninteso – in cui tale modifica possa rendere “*non più realizzabile, sotto il profilo tecnico e/o economico, il Piano Industriale*”) **nulla** c’entri **in alcun modo** con la disposizione del c.d. “Scudo Penale”.

34. È del resto il disposto dell’immediatamente successivo art. 27.6 a confermare documentalmente ed indiscutibilmente che il **solo** e **limitatissimo** ambito di tutela del Promittente Acquirente offerto dal disposto dell’art. 27.5 è quello di un radicale cambiamento del contenuto del Piano Ambientale suscettibile di rendere irrealizzabile il Piano Industriale: la disposizione dell’art. 27.6 prevede infatti specificamente che, pur nel caso di provvedimento di annullamento del DPCM 29/9/2017 di approvazione del Piano Ambientale che invece **non** renda **impossibile** l’esercizio dello stabilimento di Taranto **ma determini** comunque quale effetto una “*significativa maggiore onerosità nell’esecuzione della/e prescrizione/i dichiarata/e illegittima/e*”, l’Affittuaria **sarà comunque tenuta a dare esecuzione al Contratto.**

35. Il quadro che ne emerge è quindi quello di una situazione in cui:

- **non** è contestato (**né** contestabile) che il DPCM 29/9/2017 è **tutt'ora vigente ed è rimasto invariato nella sua interezza**;
- controparte **non** ha **neppure** tentato di allegare l'esistenza di modifiche allo stesso, **né**, tantomeno, di allegare motivatamente la sussistenza di modifiche suscettibili di **rendere irrealizzabile** il Piano Industriale;
- il Contratto *inter partes* **dispone esso stesso** espressamente la **irrilevanza** di **eventuali modifiche al Piano Ambientale suscettibili di renderne significativamente più onerosa la realizzazione** (e quindi di impattare comunque negativamente sul risultato economico del Piano Industriale).

Il che rende ben evidente come la dichiarazione di recesso del 4 novembre 2019 si appalesi **come platealmente illegittima e mistificatoria**.

IV.1.3 L'ESTRANEITÀ DEL C.D. SCUDO PENALE ALL'ASSETTO CONTRATTUALE INTER PARTES

36. La **mancata proroga (non)** è infatti avvenuta alcuna revoca, come controparte tenta disperatamente di sostenere) dello Scudo Penale rappresenta quindi soltanto la raffazzonata giustificazione utilizzata da ArcelorMittal per sciogliersi da un rapporto contrattuale oggi **non più** ritenuto nel proprio interesse, il grimaldello cioè attraverso il quale tentare di fare saltare quello stesso assetto negoziale che essa **aveva per anni pervicacemente perseguito e pienamente riconfermato nel settembre del 2018**.

37. Ben poco importa se tale comportamento sia frutto di ripensamenti emersi a seguito di una nuova e diversa valutazione di difficoltà ed aspetti critici sottovalutati (per quanto *ab initio* ben evidenti), e/o di un ulteriore peggioramento congiunturale del mercato europeo dell'acciaio, o se – ancor peggio – costituisca invece la semplice messa in essere



del preteso, opaco, disegno anticoncorrenziale del cui rischio, sin dall'inizio, **non pochi avevano avvertito.**

38. Quel che rileva è che ArcelorMittal tenta oggi di **calpestare bellamente** gli **impegni presi e gli assetti di interessi concordati**, con conseguenze **devastanti** non solo per il destino della propria controparte contrattuale (e del relativo ceto creditorio), **ma anche, e soprattutto, sulla situazione economico sociale e sulle prospettive di sviluppo di intere aree del Paese già certamente non agiate.**

Se si escludono le spiegazioni che le Resistenti bollano oggi come “assurde ipotesi complottistiche”, al fine di individuare le effettive ragioni delle decisioni di controparte è sufficiente esaminare con cura le comunicazioni fatte filtrare da ArcelorMittal al di fuori delle sedi ufficiali: ciò che ben ne emerge è che a preoccupare controparte **non** è la indisponibilità per il futuro di uno Scudo Penale (della cui permanenza **non** si era nel passato **mai** veramente preoccupata, **come ben risulta dalle dinamiche negoziali intercorse**), bensì la **riscontrata propria incapacità di sapere efficacemente gestire i Rami d’Azienda** (ed in particolare quello tarantino) nel quadro di un mercato europeo dell’acciaio **peggiore di quanto avesse preventivato** (con le **conseguenze economiche che ne conseguono a proprio carico**).

39. Nel primo anno di conduzione in affitto dei Rami d’Azienda controparte – stando al risultato di consuntivo dalla stessa predisposto – ha realizzato **un risultato economico ben peggiore di quello ottenuto dalla procedura commissariale**: non certo un gran bel risultato per il primo gruppo siderurgico mondiale che aveva affrontato la gara con la orgogliosa sicurezza di chi riteneva di aver tutte le carte in mano per risolvere la situazione di crisi, **ed aveva formulato una offerta economica che sotto il profilo economico**

superava quella del proprio concorrente del 50% (Euro 1,8 miliardi di prezzo, a fronte di un corrispettivo di Euro 1,2 miliardi offerto dalla cordata AcciaItalia).

In ogni sede mediatica (al di fuori quindi dei comunicati legali), come è noto, ArcelorMittal **non** ha certo parlato di difficoltà conseguenti alla uscita di scena del c.d. Scudo Penale: ha invece invocato la **necessità** di drammatiche **riduzioni dei dipendenti** (cfr. docc. 10 e 11 allegati al ricorso), e la **necessità di investimenti pubblici** (o **comunque da parte di terzi**) a supporto di ipotesi di riconversione del processo **industriale**: in altri termini ha fatto riferimento alla necessità di una vera e propria **socializzazione** di quei **costi di ristrutturazione e di quelle perdite operative** che secondo le intese contrattuali all'epoca raggiunte **dovrebbero invece – evidentemente – gravare esclusivamente su ArcelorMittal stessa**. Controparte ha quindi fatto **costante riferimento** alle **necessità** (esclusivamente per proprie – per quanto comprensibili – ambizioni economiche) di **modificare radicalmente** ciò che invece secondo l'assetto contrattuale concordato *inter partes* **rappresenta l'asse portante degli accordi raggiunti, e che dovrebbe conseguentemente rimanere del tutto immutato**: quel Piano Industriale e quei **livelli occupazionali che sono a base della operazione di acquisizione dei Rami d'Azienda concordata e che hanno rappresentato il cuore** della offerta presentata da ArcelorMittal nella procedura competitiva per l'acquisto dei Rami d'Azienda.

40. In altri termini ha insomma portato avanti le consuete logiche *ex post* di un certo tipo di **capitalismo d'assalto** secondo le quali se a valle dell'affare concordato si guadagna, allora “**guadagno io**”, mentre, se invece si perde, allora “**perdiamo insieme**”.

41. Non è inutile ricordare a questo proposito – proprio per evidenziare la siderale distanza tra l'approccio odierno di controparte e gli accordi stipulati *inter partes* – che ArcelorMittal **cerca oggi di imporre surrettiziamente una riduzione del personale di**



circa **5.000 unità** (e quindi di **dimezzare l'occupazione** portandola da 10.700 dipendenti a soltanto 5.700 dipendenti).

Ciò in una situazione in cui ha stipulato un contratto che prevede:

- all'articolo 29.1. (i) **a carico della Promittente Acquirente una penale di Euro 150.000 per ogni riduzione di unità di personale sotto il livello occupazionale minimo** previsto dal Contratto e dall'Accordo Sindacale¹⁰ (con la conseguenza che la riduzione che controparte tenta oggi di imporre **darebbe luogo in sé ad una penale di Euro 750 milioni**);
- all'art. 13.3 stabilisce che anche nel caso di *“scostamenti significativi della situazione economica e di mercato rispetto alle assunzioni alla base del Piano Industriale”* gli impegni ed obblighi occupazionali di cui all'art. 7.2 (garanzia di un numero pari ad almeno 10.000 occupati, elevato a 10.700 dall'Accordo Sindacale) **non** verranno **in alcun modo** meno, **né** saranno **in alcun modo** rivedibili¹¹.

¹⁰ Nello specifico, l'art. 29.1. (i) stabilisce che: *“la violazione dell'obbligo di mantenimento dei Livelli Occupazionali e di adempimento agli impegni eventualmente assunti nell'ambito della Procedura Sindacale e ai sensi dell'Accordo Sindacale di cui al precedente articolo 7 del presente Contratto comporterà l'applicazione di una penale in misura pari ad € 150.000,00 (centocinquantomila/00) per ciascun Dipendente nei cui confronti si sia verificato l'inadempimento”*. L'espressione *“Livelli Occupazionali”*, secondo la definizione prevista dallo stesso Contratto, *“indica il numero complessivo dei prestatori di lavoro costituenti i Dipendenti indicato all'art. 7.2 del presente Contratto, ovvero quello maggiore stabilito ai sensi dell'Accordo Sindacale”*. Al riguardo, l'art. 7.2 del Contratto prevede che: *“L'Affittuario si obbliga ad impiegare – ovvero a far sì che le Affiliate dell'Affittuario impieghino nell'ambito territoriale delle Concedenti – un numero complessivo di prestatori di lavoro pari ad almeno 10.000 (diecimila) persone alle condizioni indicate nell'ambito della Procedura Sindacale e/o convenute nell'Accordo Sindacale”*, mentre ai sensi del successivo Accordo Sindacale del 6 settembre 2018: *“Alla condizione che si perfezioni l'Operazione nei termini ed alle condizioni di cui al Contratto, verrà formulata una proposta di assunzione a tempo indeterminato presso le Affiliate, ai termini e condizioni di cui al presente Accordo (...), ad un numero complessivo di 10.700 (diecimilasettecento/00) lavoratori che siano alle dipendenze delle Società ILVA già alla data di sottoscrizione del Contratto”* (cfr. punto III, A, 2. dell'Accordo Sindacale, **doc. 64**).

¹¹ In particolare, ai sensi dell'art. 13.3 del Contratto: *“Resta inteso tra le Parti che, **in presenza di scostamenti significativi della situazione economica e di mercato rispetto alle assunzioni alla base del Piano Industriale**, l'Affittuario avrà facoltà di modificare gli investimenti e l'assetto industriale previsti dal medesimo Piano Industriale, modificando di conseguenza anche il Capitolato degli interventi tecnici di cui al successivo articolo 14 del presente Contratto, nei limiti in cui ciò si renda necessario allo scopo di assicurare l'economicità della gestione dei Rami d'Azienda e **fermo restando l'obbligo di garantire la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di cui ai medesimi Rami d'Azienda e il mantenimento***

La cortina fumogena eretta da ArcelorMittal sulle reali ragioni del proprio inadempimento si dimostra pertanto **ben poco efficace a dissimulare le ragioni e le finalità dell’azione di controparte.**

Al fine di ben comprendere le ragioni della subentrata volontà di ArcelorMittal di sciogliersi disperatamente dal Contratto, **è del resto sufficiente leggere la Sit in data 19 novembre 2019 dell’Ing. Palmisano** (il dirigente responsabile del dipartimento di salute, sicurezza e prevenzione di controparte) (**doc. 65**) depositata con il suo intervento dalla Procura della Repubblica di Milano che ripercorre in termini abbastanza dettagliati l’avvilente risultato economico del primo anno di gestione dei Rami d’Azienda da parte delle odierne Resistenti come quantificato nel bilancio consuntivo dalle stesse predisposto e l’amara sorpresa che ciò ha comportato per le Resistenti¹².

42. Quanto alla palese infondatezza giuridica delle affermazioni di ArcelorMittal, è sufficiente riaffermare che, come si è già a lungo spiegato *ab initio*, lo Scudo Penale:

- **nulla** c’entra – quanto ad oggetto e finalità – con l’attività di gestione industriale, **né** con le **problematiche di sicurezza dei dipendenti sul lavoro dalle quali negli ultimi anni sono state originate le reali problematiche penalistiche** che hanno impattato l’attività degli stabilimenti (e delle quali **controparte**, come si è spiegato, **si è sempre del tutto disinteressata**, al di fuori del recente tentativo di valersene strumentalmente al fine di sciogliersi dal Contratto);
- **non** ha alcun impatto sulla capacità del gestore di esercitare l’attività industriale;

dei Livelli Occupazionali in conformità con quanto previsto nel presente Contratto e dalla Normativa applicabile”.

¹² “Siamo partiti con grande entusiasmo nel novembre del 2018. Il primo trimestre non è andato bene, ma comprensibilmente, stante le difficoltà nel processo di integrazione con Arcelor Mittal, il secondo doveva segnare il pareggio ed è andato invece peggio del primo (...) il terzo trimestre è stato peggiore anche del secondo (...). Il quarto trimestre sarà difficilissimo perché a seguito del piano di fermata e sostanzialmente tutto fermo, abbiamo disdettato gli ordini dei clienti, le bramme prodotte saranno spedite altrove” (cfr. **doc. 65**)



- ha **un impatto del tutto modesto** anche con riferimento alle problematiche per le quali lo stesso è stato posto in essere nel 2015, e – a seguito delle proroghe disposte – è rimasto applicabile (pur modificato nel contenuto) sino all’inizio di novembre 2019.

43. È questo il motivo per cui le disposizioni sullo Scudo Penale hanno infervorato ed interessato **molto più i dibattiti tra gli accademici e gli scontri tra le forze politiche** che le aule dei Tribunali (o le stanze della Procura della Repubblica): nei quattro anni di vita, esso è stato infatti applicato con riferimento ad **un solo procedimento**, e quest’**unica volta** con riferimento ad una ipotesi di reato **afferente condotte asseritamente realizzate ben prima addirittura della procedura di gara per la cessione dei Rami d’Azienda** (e relative alla messa in sicurezza di polveri inquinanti oggetto di ammasso).

44. Il ché **non** potrebbe del resto essere diversamente, visto che la disposizione ha ad oggetto (ed è finalizzata a scriminare penalisticamente) **esclusivamente attività di natura remediale** degli effetti permanenti di illeciti compiuti **da terzi nel passato: azioni remediali la cui conformità alle *best practices* è del resto legislativamente sancita ed attestata proprio dal provvedimento di approvazione del Piano Ambientale.**

Una situazione, pertanto, che **già** dà luogo ordinariamente **all’esimente di cui all’art. 51 c.p.** (adempimento di un dovere/esercizio di un diritto).

45. Ai sensi della disciplina normativa all’uopo introdotta, l’attività remediale di bonifica ambientale **prevista, imposta, e disciplinata**, quanto alle modalità attuative, **dal Piano Ambientale** di cui al DPCM 29/9/2017 **non** può **ex se** essere fonte di responsabilità penale in quanto configura un obbligo/dovere ed un diritto posti in essere con modalità e cautele che **già la disciplina certifica essere** “*adempimento delle migliore regole preventive in materia ambientale*”.

46. Il vivace dibattito accademico circa gli effetti di protezione incrementale suscettibili di conseguire alla presenza dello Scudo Penale si risolve pertanto nel classico **parto di... un topolino**: come sostiene lo stesso parere del Prof. Mazzacuva depositato da ArcelorMittal, infatti, tale effetto protettivo incrementale si risolve – a tutto voler concedere – nel **trasformare la presunzione di legittimità** dell’attività esecutiva del Piano Ambientale da presunzione “*iuris tantum*” in presunzione “*iuris et de iure*”¹³.

Un problema – come si è detto, **molto più da articoli da rivista giuridica che di vita concreta.**

47. Se – come afferma il Prof. Mazzacuva – il Piano Ambientale contiene “*una serie di prescrizioni e valori limite di emissione funzionali a prevenire eventi offensivi della salute e dell’ambiente*” e quindi, in altri termini, cristallizza una serie di regole cautelari, è evidente che il rispetto di tali regole cautelari scritte (nell’ambito della corretta attuazione del Piano Ambientale) **di per sé esclude la colpa**, facendone venire meno il cd “*elemento normativo*”. Ed infatti è lo stesso parere in esame a relegare l’applicazione dello scudo penale a casi marginali, qualificandolo come “*un presidio speciale*” rispetto all’orientamento giurisprudenziale che “*ravvisa profili di cd. “colpa generica” residuale ogni qualvolta, malgrado il rispetto delle regole cautelari formalizzate nell’esercizio di una certa attività pericolosa, permangono rischi prevedibili associati alla realizzazione della stessa*”. Ipotesi del tutto remota in presenza di una condotta rispettosa di una disciplina, come quella del Piano Ambientale, che contiene numerose e dettagliate regole e

¹³ A prescindere dalla questione dogmatica che lo scudo penale operi sul piano dell’antigiuridicità o della colpevolezza, il punto centrale è che – come riconosciuto dallo stesso Prof. Mazzacuva – esso prevedeva “*una presunzione (assoluta) di diligenza funzionale a cristallizzare un’area di cd rischio consentito*” (cfr. parere, p. 17). Eliminata la presunzione assoluta, rimane ugualmente una presunzione relativa di diligenza per coloro che adempiono correttamente le prescrizioni contenute nel Piano Ambientale.



cautele che configurano le “**migliori regole preventive in materia ambientale**” (cfr. art. 2, comma 6, D.L. 1/2015).

48. L’affermazione di controparte secondo la quale la mancata estensione temporale dello Scudo Penale renderebbe “*impossibile attuare il Piano Ambientale senza incorrere in responsabilità (anche penali) conseguenti a problemi ambientali “ereditati” dalla precedente gestione*” **non** è pertanto una semplice mistificazione, **ma piuttosto una conclamata falsità smentita addirittura chiaramente dallo stesso articolato parere che controparte ha depositato nel presente procedimento.**

49. Inoltre – come spiegato – nonostante i tentativi di controparte di far credere il contrario, lo Scudo Penale ha **sempre e costantemente** avuto natura **temporanea** e **non** definitiva e, al momento della offerta vincolante presentata da ArcelorMittal in data 6 marzo 2017 (così come a **quello della conclusione del Contratto in data 28 giugno 2017**), la sua durata era (quantomeno **probabilmente**) **disallineata** rispetto a **quella dei previsti e programmati tempi di esecuzione e completamento del Piano Ambientale stesso.**

50. La mistificazione secondo cui ArcelorMittal avrebbe fatto affidamento su una durata dello Scudo Penale poi inaspettatamente modificata in corso di Contratto è una tesi che davvero non regge sotto nessun profilo: che lo Scudo Penale fosse **nato** come strumento **temporaneo** è sempre stata *ab initio* circostanza **pacifica**.

51. È del resto la stessa ArcelorMittal ad aver evidenziato come il nuovo testo normativo relativo allo Scudo Penale (i.e. l’art. 2, comma 6, del D.L. 5 gennaio 2015, n. 1 come modificato dal Decreto MilleProroghe 2017¹⁴) comportasse la (**quantomeno**) più che ragionevole **probabilità** che questo **non** conseguisse una estensione della sua efficacia per

¹⁴ Il riferimento è al D.L. del 30 dicembre 2016, n. 244, poi convertito in legge con L. 27 febbraio 2017, n. 19.

la intera durata della esecuzione del piano remediale. **Ciò nonostante**, controparte ha **deciso di stipulare ugualmente il Contratto**, accontentandosi di introdurre una clausola (art. 25.9) che prevedeva esclusivamente l'impegno delle Concedenti a formulare una richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico di richiedere a propria volta un Parere all'Avvocatura di Stato in merito all'interpretazione della norma stessa.

52. Nel dettaglio si ricorda così che:

- i. la disposizione relativa allo Scudo Penale è stata introdotta inizialmente con l'art. 2, comma 6, del Decreto Legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 4 marzo 2015, n. 20, ed aveva ad oggetto *“Le condotte poste in essere in attuazione del Piano” Ambientale di cui al DPCM 2014, che non avrebbero dato luogo a “responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati”*;
- ii. successivamente, il Decreto Legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2016, n. 151, ha **esteso** tale disciplina **anche all'affittuario (o all'acquirente)** seppure prevedendo che per questi ultimi la stessa avesse una efficacia **temporanea fino al 30 giugno 2017, prorogabile di ulteriori 18 mesi** (analogamente a quanto previsto in relazione al termine ultimo per l'attuazione delle prescrizioni previste nel Piano Ambientale allora vigente);
- iii. il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. Decreto Milleproroghe 2017), convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha da un lato previsto un'estensione del termine ultimo previsto per l'attuazione del nuovo Piano Ambientale (i.e. in vigore per effetto del D.P.C.M. 29 settembre 2017 modificativo del precedente secondo i desiderata proprio di ArcelorMittal) fino al 23 agosto 2023, **stabilendo invece che la durata dello Scudo Penale fosse al più**



prorogabile “*per un periodo ulteriore non superiore a diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (...)*” (i.e. il D.P.C.M. 29 settembre 2017, e quindi fino al **29 marzo 2019**);

iv. con Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58), il Governo è nuovamente intervenuto su tale normativa, estendendo ulteriormente l’ambito temporale dello Scudo Penale fino al **6 settembre 2019**;

v. successivamente, l’art. 14 del Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101 ha previsto che il termine dello Scudo Penale al 6 settembre 2019 non operasse per l’affittuario o acquirente, con riferimento ai quali, invece, la suddetta disciplina si sarebbe applicata, rispetto alle “*condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale, sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti*”, **in sede di conversione di tale Decreto Legge** (avvenuta con Legge 2 novembre 2019, n. 128), **tuttavia, il Parlamento ha soppresso l’art. 14**, con la conseguenza di **lasciare in vigore il testo della norma come modificato dal precedente Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34** (convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58), **che prevedeva il termine di efficacia dello Scudo Penale soltanto fino al 6 settembre 2019**. Il che ha comportato la **mancata proroga** dello Scudo Penale per l’epoca successiva alla approvazione della legge di conversione.

53. Nel giugno 2016, quando ArcelorMittal (e la concorrente AcciaItalia) hanno presentato le rispettive **offerte non vincolanti**, lo Scudo Penale era in essere con una durata **sino al 31 dicembre 2018**.

54. Quando

- in data 6 marzo 2017, ArcelorMittal ha presentato la propria offerta vincolante,
- nonché in data 28 giugno 2017 ha **stipulato il Contratto *inter partes***, e
- infine, nel settembre-novembre 2018 controparte ha stipulato l'Accordo di Modifica e preso in consegna i Rami d'Azienda,

esso era previsto avere termine il 29 marzo 2019.

Nulla di più lontano, evidentemente, dall'esistenza di qualsiasi evidenza – anche solo sintomatica – di una garanzia circa la natura definitiva o permanente dello stesso: la più **trasparente rappresentazione**, piuttosto, di uno strumento **temporaneo** e di **probabile non** disponibilità sino alla fine della esecuzione del **Piano Ambientale**.

È stato solo a settembre 2019 che il Governo ha tentato di introdurre la definitività sino alla compiuta esecuzione del Piano Ambientale attraverso una norma che peraltro, al momento delle votazioni, **in mancanza della necessaria maggioranza**, è stata stralciata.

55. Un tale epilogo **non** era (**né** è stato), certo, **né** inaspettato, **né** imprevedibile: le **vivaci polemiche ideologico/politiche** che avevano contrassegnato la vita e la estensione temporale dello Scudo Penale **erano infatti ben note a chiunque da anni**, ed ampiamente **illustrate dalla stampa**.

Stupisce quindi davvero non poco che ArcelorMittal, a fronte di questo panorama di **ontologica precarietà *ab initio* dell'istituto** (e della riscontrata impossibilità politica dei governi che si sono succeduti di pervenire ad una definitiva stabilizzazione dello stesso) si senta oggi di affermare impudentemente che la mancata estensione dello stesso:



- rappresenterebbe la “evidente violazione di impegni contrattuali” (**mai** esistiti);
- o comporterebbe l'accettazione da parte di controparte di responsabilità penali che sarebbero state “*escluse al momento e proprio in funzione del proprio investimento*”.

Lo Scudo Penale, infatti, come controparte sa benissimo, era nato per assistere la gestione commissariale, e predatava addirittura di un anno il bando della gara alla quale ArcelorMittal ha partecipato (**ed all'epoca era previsto per un termine originariamente ben più breve di quello per il quale è rimasto effettivamente in essere**).

56. In sintesi, pertanto:

- la disposizione dell'art. 27.5 del Contratto **codifica la rilevanza negoziale dell'interesse di ArcelorMittal alla stabilità del contenuto del Piano Ambientale approvato con il DPCM 29 settembre 2017**, ed attribuisce alla Promittente Acquirente un diritto di recesso **esclusivamente** nel caso (e nel limite) in cui il Piano Ambientale (in particolare a seguito della impugnazione presentata da Regione Puglia e Comune di Taranto) venga **annullato** o subisca **modifiche tali da rendere impossibile l'esercizio dello stabilimento di Taranto o irrealizzabile il Piano Industriale**;
- il c.d. “Scudo Penale” **nulla** ha a che vedere **né** con il contenuto e l'oggetto del Piano Ambientale, **né** con la gestione industriale dello stabilimento di Taranto (rispetto ai quali rimane del tutto neutro ed estraneo): le considerazioni espresse in argomento nel “*parere pro veritate*” del Prof. Irti non sono in alcun modo condivisibili. Lo Scudo Penale **non** è – per contenuto e problematiche trattate – **né** sotto il profilo genetico, **né** sotto quello funzionale, parte del Piano Ambientale. E, come si è spiegato, **non** è neppure stato previsto come allo stesso inscindibilmente legato (essendo stato **ab initio** creato con una **durata disallineata** rispetto a quest'ultimo);

- per *ratio*, contenuto e (quantomeno sostanzialmente) per effetti, lo Scudo Penale rappresenta uno strumento del tutto e pienamente **riconducibile** ed **equiparabile** alle **esimenti** dell'esercizio del diritto e dell'adempimento del dovere codificate dall'**art. 51 c.p.** delle quali rappresenta **una specificata ed inequivoca declinazione al caso concreto.**

Esso è basato sul riconoscimento per legge del fatto che gli interventi da porre in essere ai sensi del Piano Ambientale "*costituiscono l'adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute, e della incolumità pubblica, e di sicurezza sul lavoro*": un riconoscimento pienamente **suscettibile di fornire in sé una protezione sostanzialmente in linea con quella offerta dallo Scudo Penale;**

- il Piano Ambientale **non** è stato oggetto di annullamento, né ha subito modifica alcuna: il suo contenuto è rimasto **del tutto invariato;**

- ArcelorMittal nella sua dichiarazione di recesso **non** ha **neppure tentato** di articolare la ricorrenza di specifiche modifiche del Piano Ambientale suscettibili di portare alla impossibilità di esercitare lo stabilimento di Taranto, **né** di rendere irrealizzabile il Piano Industriale.

Né ha fatto ciò d'altronde **neppure** nell'atto di citazione che ha introdotto il giudizio attualmente pendente, **né** nella memoria cui si replica. Quanto al parere del prof. Irti (doc. avv. 49) è sufficiente osservare che esso risponde ad un quesito implicito (se la soppressione della "*Protezione*" costituisca "*Modifica del "Piano Ambientale"*": pag. 4) del tutto avulso dal contesto in cui si colloca la previsione del recesso convenzionale di cui all'art. 27.5 del Contratto e si basa su un presupposto manifestamente non corretto (la impossibilità di eseguire le prestazioni delle parti): sicché la conclusione cui l'illustre giurista perviene, secondo cui la soppressione della "*Protezione*" «di certo» legittimerebbe il recesso (pag. 4), è - oltre che apodittica - del tutto inconferente.



57. Con la conseguenza che:

- una facoltà di ArcelorMittal di attivare il diritto di recesso di cui all'art. 27.5 in ragione della mancata estensione dello Scudo Penale **non** risulta **neppure** ipotizzabile; e
- la dichiarazione di recesso dalla stessa effettuata in data 4 novembre risulta per l'effetto del tutto **illegittima, inefficace ed improduttiva di effetti**, e configura **grave inadempimento al Contratto *inter partes***.

IV.1.4 IL COERENTE INQUADRAMENTO DEL CONTRATTO *INTER PARTES*

58. Prima di affrontare nel dettaglio le ulteriori considerazioni che ArcelorMittal tenta in via subordinata di porre a base del proprio tentativo di sciogliersi da un vincolo contrattuale ormai ritenuto scomodo, può essere utile meglio collocare temporalmente i momenti chiave della presente vicenda, ed effettuare una breve analisi della natura e delle caratteristiche del Contratto *inter partes*.

59. Questi i fatti:

- in data **6 marzo 2017** ArcelorMittal ha depositato la propria offerta finale per la stipula del Contratto di affitto con obbligo di acquisto;
- in data **29 maggio 2017**, alla richiesta dell'altra offerente AcciaItalia S.p.A. che, a seguito della presentazione delle offerte vincolanti dei partecipanti, fosse aperta alle due concorrenti rimaste, come di prassi, una fase di reciproci rilanci, ha strillato in una nota indirizzata ai Commissari che l'apertura di una fase di rilanci si sarebbe posta in contrasto con le regole di gara, e che, ove ciò si fosse verificato, **si sarebbe riservata pertanto di esercitare tutte le iniziative a tutela dei propri interessi nelle competenti sedi**;
- in data **5 giugno 2017** è stata dichiarata aggiudicataria e quindi soggetto prescelto per la stipulazione del Contratto;

- in data **28 giugno 2017** ha stipulato con Ilva S.p.A. in a.s. **il Contratto *inter partes***;
- in data **14 settembre 2018**, una volta completato favorevolmente il processo per l'autorizzazione antitrust europea, ha stipulato un accordo integrativo di leggera modifica del Contratto stipulato poco più di un anno prima;
- in data **1 novembre 2018** ha infine preso in consegna i Rami d'Azienda oggetto del contratto (i **Rami d'Azienda**) intraprendendone la gestione in vista dell'acquisto definitivo al quale si era obbligata.

60. Il Contratto, come anticipato, è stato stipulato in data **28 giugno 2017** a seguito di una procedura competitiva iniziata con bando emesso il 5 gennaio 2016, e conclusasi con il decreto di aggiudicazione del Ministero dello Sviluppo Economico in data 5 giugno 2017.

In data **14 settembre 2018** le Parti hanno poi proceduto alla stipulazione di un Accordo di Modifica che ne ha emendato limitati aspetti, tra i quali, in particolare, la introduzione dell'art. 27.5 di cui si è a lungo discusso.

L'assetto contrattuale stabilito *inter partes* è quello di **un contratto preliminare di compravendita dei Rami d'Azienda** sottoposto a condizioni sospensive da verificarsi entro il termine ultimo dell'**agosto del 2023** (la principale delle quali è rappresentata dalla intervenuta revoca e cancellazione dei numerosi sequestri penali preventivi (e probatori) aventi ad oggetto beni ed attività facenti parte dei Rami d'Azienda) che, in pendenza del termine per il verificarsi delle condizioni sospensive stesse, consegue l'effetto dell'immediato trasferimento alla Promittente Acquirente ArcelorMittal di rischi, costi e benefici di quest'ultima attraverso la concessione in affitto interinale dei Rami d'Azienda per un periodo **quinquennale**.

61. Il prezzo di compravendita dei Rami d'Azienda è fissato in Euro **1,8 miliardi**, ed il canone di affitto è stabilito in Euro 15 milioni mensili: in ragione della **natura complessa**



ed unitaria del rapporto – e della ancillare strumentalità dell'affitto alla successiva cessione dei Rami d'Azienda – l'ammontare integrale dei canoni di affitto versati va a riduzione del prezzo d'acquisto dovuto in sede di stipulazione della compravendita definitiva.

Il Contratto prevede a carico dell'Affittuaria l'obbligo di pagamento di **tutti** i costi di gestione dei Rami d'Azienda, ivi compresi **tutti** i costi di manutenzione (**anche straordinaria**) dei relativi impianti.

Nel caso – del tutto **patologico** – di restituzione dei Rami d'Azienda alle Concedenti alla fine del periodo di affitto, a seguito della mancata stipulazione della compravendita definitiva (per mancato avveramento delle condizioni sospensive, o per qualsiasi altra causa che porti all'anticipato scioglimento del rapporto), il Contratto prevede analitici meccanismi di conguaglio tra le Parti finalizzati a rimborsare la quota non ammortizzata degli investimenti effettuati dalla Affittuaria.

62. L'assetto concordato *inter partes* **non** è quello di un godimento temporaneo dei Rami d'Azienda da parte di ArcelorMittal: la **fase prodromica ed interinale** di affitto dei Rami di Azienda è manifestamente **finalizzata a trasferirne immediatamente alla Promittente Acquirente possesso, gestione, rischi e risultati economici per almeno cinque anni** in una situazione in cui il definitivo acquisto degli stessi si sarebbe potuto verificare – sperabilmente – solo in un momento futuro.

63. Il rapporto di affitto di azienda concordato tra le Parti nell'ambito di tale scenario rappresenta quindi lo **strumento concordato tra le Parti al fine di portare all'immediato trasferimento alla Promittente Acquirente di rischi, costi, e benefici relativi ai Rami d'Azienda** pur in pendenza dell'avveramento delle condizioni necessarie per la realizzabilità della già concordata cessione definitiva degli stessi.

64. Lo scioglimento del rapporto di affitto d'azienda per ragioni diverse dal consolidamento della proprietà dei Rami d'Azienda in capo all'Affittuaria è quindi evenienza del tutto **patologica** e **rigorosamente straordinaria** che **non** potrà ritenersi ammissibile che nell'ambito dei **limitatissimi** ed **eccezionali** casi disciplinati dalla regolamentazione negoziale.

Il *ché* ha evidentemente una rilevanza **fondamentale** al fine di comprendere *ratio* e funzione dell'assetto negoziale ivi previsto, e di interpretarne correttamente il contenuto.

IV.1.5 LA IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA INVOCATA *EX ADVERSO*

65. La disciplina contrattuale *inter partes* relativa alla **mancanza di qualsiasi garanzia della Promittente Venditrice/Concedente** circa lo stato giuridico e di fatto dei Rami d'Azienda (e dei cespiti degli stessi) rappresenta, quindi, **l'asse portante dell'assetto di interessi in precedenza descritto**. Un assetto contrattuale che evidentemente non può che essere letto come scelta delle parti di allocare in capo all'acquirente/affittuario ogni rischio (anche) in parziale deroga agli eventuali equilibri propri della regolamentazione legale. Scelta non certo inusuale per un contratto della natura di quello in esame e in linea non solo con i ben noti casi delle clausole "*visto e piaciuto*", bensì (ancor più coerentemente) con quella dei "**patti con cui si esclude o si limita la garanzia per vizi anche "occulti" della cosa venduta/affittata**"¹⁵.

¹⁵ L'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza sui patti di esclusione della garanzia per vizi occulti della cosa venduta risulta cristallizzato in un risalente, ma pregevole precedente della Suprema Corte secondo cui: "*la clausola "visto e accettato nello stato in cui si trova" non può mai essere interpretata come rinuncia incondizionata a far valere qualsiasi azione od eccezione sulla qualità e sui vizi della cosa venduta, già vista dal compratore e dichiarata di sua soddisfazione, ma serve ad escludere dalla garanzia solo i difetti che possono essere riscontrati ictu oculi e, pertanto, nonostante tale clausola, il venditore è sempre tenuto a prestare la sua garanzia per i vizi occulti, salvo che abbia stipulato di non esservi obbligato, o dal complesso delle pattuizioni risulti, in modo non dubbio, la volontà dei contraenti diretti ad escludere dalla garanzia i vizi occulti*" (cfr. Cass. 9 agosto 1956, n. 3099, e, nello stesso senso, App. Bologna 30 aprile 2018, n. 1127).



66. Un assetto contrattuale che, ai fini dei provvedimenti remediali propri (*i.e.* annullamento e/o rideterminazione del prezzo/canone), presupporrebbe anzitutto la dimostrazione di indici di condotta di deliberata “*malafede*” (in senso commissivo) da parte delle odierne Concedenti¹⁶ e non certo le vacue illazioni a cui tenta di aggrapparsi controparte.

67. L’argomento chiave presentato da ArcelorMittal a fondamento delle ipotesi subordinate di scioglimento del Contratto *inter partes* è costituito dalla tesi per cui la situazione venutasi a creare (in particolare a seguito della precedente – ed oggi annullata – ordinanza interdittiva relativa alla facoltà di utilizzo di Afo2) comporterebbe una ipotesi di impossibilità sopravvenuta all’esecuzione del contratto e, pertanto, di scioglimento dello stesso *ex art.* 1463 c.c..

68. È evidente come l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Taranto del 7 gennaio di quest’anno, nel **riaffermare la facoltà d’uso di Afo2** per il periodo necessario a completare l’adempimento delle Prescrizioni e **confermare già ad oggi la sicurezza di operatività dello stesso** (e quindi necessariamente anche di Afo1 ed Afo4, stando alle stesse considerazioni di controparte), **ha in sé raso al suolo tale argomentazione.**

69. La eventuale indisponibilità per **meno di un anno e mezzo di uno** solo dei **tre** altiforni¹⁷ dello stabilimento di Taranto (che, sostanzialmente, sotto la gestione di ArcelorMittal **da molti mesi di regola utilizza contemporaneamente solo due dei tre**

¹⁶ Ciò, d’altra parte, in un quadro in cui – anche volendo prendere a parametro (la meno ristrettiva) ipotesi delle clausole “*visto e piaciuto*” – la giurisprudenza è chiara nel delimitare l’estensione del concetto di “*malafede*” di cui all’art. 1490 c.c. nel senso che: “*il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa, presuppone che il venditore abbia raggirato il compratore tacendo consapevolmente i vizi della cosa venduta dei quali era a conoscenza, inducendolo così ad accettare la clausola di esonero dalla garanzia che altrimenti non avrebbe accettato, sicché la norma non si applica ove il venditore sia all’oscuro, anche per sua colpa grave, dell’esistenza dei vizi*” (cfr. Cass. 11 maggio 2016, n. 9651).

¹⁷ Ossia, oltre all’Afo2, gli altiforni 1 e 4, cui si aggiunge l’altoforno 5, attualmente spento e del quale il Piano Industriale prevede il riavvio una volta portato a termine il Piano Ambientale.

altiforni esistenti e disponibili) sarebbe stata in sé comunque ben lontana dal poter integrare quel concetto di impossibilità della prestazione che controparte ha evocato al fine di sciogliersi dal rapporto in essere.

70. È per tale motivo che per (tentare di) sostenere più dignitosamente una tesi di impossibilità sopravvenuta delle prestazioni del Contratto discendente dalla (**temporanea**) non utilizzabilità di **uno solo** dei **tre** altiforni attivi dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto (parte del principale dei **sei** Rami d'Azienda oggetto del Contratto¹⁸), ArcelorMittal aveva dovuto arrampicarsi sulla tesi che il provvedimento interdittivo relativo ad Afo2 si sarebbe – nella sostanza – ripercosso automaticamente ed indefettibilmente anche sui due altiforni Afo1 ed Afo4, rendendo impossibile continuare ad utilizzarli. Ciò in ragione della forte analogia strutturale dei tre altiforni tarantini.

71. Una tesi **ben più che claudicante** in una situazione in cui:

- gli interventi su Afo2 sono stati imposti dall'autorità giudiziaria penale a seguito dell'incidente mortale del 2015 in sede **interinale** e **cautelare**: la reale necessità della integralità degli stessi è ancora oggi **fortemente dibattuta e contestata**, e **non** è stata oggetto di alcun reale accertamento tecnico giudiziale definitivo: le c.d. Prescrizioni imposte nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 4606/15 mantengono pertanto la loro valenza e doverosità **esclusivamente** nell'ambito del **procedimento stesso**;
- anche Afo1 ed Afo4 sono oggetto (dal 2012) di provvedimenti **di sequestro preventivo penale**, ed anche sull'Afo4 nel settembre 2016 è occorso – seppure in circostanze diverse, e ad altoforno spento, in manutenzione – un incidente mortale:

¹⁸ Il ramo d'azienda Ilva è composto, nello specifico, oltre che dallo stabilimento di Taranto, anche dagli stabilimenti di Genova - Cornigliano e Novi Ligure, e dalle unità produttive di Paderno - Dugnano, Legnaro, Marghera, Racconigi, cui si aggiunge l'unità produttiva di Salerno, facente parte del Ramo d'Azienda Ilvaform.



ciò nonostante **né** l'Autorità Giudiziaria, **né** la Procura della Repubblica, **né** i custodi nominati per tali altiforni hanno **mai** deciso di imporre azioni remediali o cautele come quelle delle quali è stato oggetto Afo2;

- come oggi riconosciuto dall'ordinanza del Tribunale del Riesame del 7 gennaio u.s., l'intervento su Afo2 **non** rappresenta del resto un atto di messa in sicurezza **obiettivamente indispensabile**, ma (come la Concedente ritiene e sempre affermato) un intervento **ultra-cautelativo** che – per quanto processualmente dovuto – **va ben oltre** quanto sarebbe stato oggettivamente necessario.

Basti pensare che l'automazione del sistema di colata (l'intervento non ancora completato oggetto della c.d. Prescrizione (c) che ha causato la richiesta di estensione del termine di realizzazione e completamento da ultimo recentemente accolta dal Tribunale del Riesame di Taranto) **non** è ad oggi in uso **in alcun altro stabilimento siderurgico europeo**: quello che (tra poco più di un anno) entrerà in funzione su Afo2 sarà quindi il **primo in Europa** (cfr. **doc. 52**, pag. 2);

- la **consapevolezza** di ArcelorMittal circa la **non** necessità di estendere ad Afo1 ed Afo4 gli interventi remediali disposti su Afo2 è del resto **platealmente dimostrata** dal fatto che in qualità di gestore di tali due altiforni (e cioè di soggetto sul quale **pacificamente ed indiscutibilmente** gravano gli obblighi di sicurezza e tutela delle maestranze) non solo **non** ha concordato, **né** programmato, per gli stessi la ingegnerizzazione del sistema di colata automatizzata in corso di realizzazione per Afo2, ma **non** ha **neppure** considerato di estendere a tali due impianti le importanti (ma **ben meno onerose e complesse**) cautele organizzative oggetto delle altre prescrizioni impartite con il provvedimento di restituzione del 7 gennaio 2015 (e

che Ilva ha invece **da tempo già pienamente completato e messo in opera su Afo2).**

Delle due, quindi:

- o ArcelorMittal si disinteressa in modo assoluto e plateale della sicurezza degli impianti dalla stessa condotti in affitto (e dei quali dovrà procedere all'acquisto);
- o la stessa è ben conscia che gli interventi imposti su Afo2 **non** sono in sé indispensabili, e quindi **non** devono essere estesi agli altri due altiforni.

In ogni caso – come detto – l'ordinanza del 7 gennaio u.s. del Tribunale del Riesame **ha fatto giustizia delle mistificazioni di controparte**, ed ha affermato a chiare lettere di ritenere erronee ed infondate le valutazioni contenute nella ordinanza 10 dicembre 2019 circa la persistente pericolosità della situazione di Afo2, e di **condividere invece le opposte analisi effettuate sia dai consulenti di Ilva, sia dal custode dell'impianto, sia dal C.t.r. Puglia.**

72. Quanto alle responsabilità per la corretta esecuzione delle Prescrizioni, ArcelorMittal, novella Alice nel Paese delle Meraviglie (o “ingenua affittuaria-acquirente” come preferisce definirsi nella propria memoria difensiva) afferma che gli obblighi remediali incomberebbero esclusivamente su Ilva in AS in qualità di Concedente in affitto (e futuro venditore) dei Rami d'Azienda, e che la Magistratura Penale avrebbe statuito che l'omessa esecuzione delle “Prescrizioni” relative ad Afo2 sarebbe imputabile alla sola Concedente Ilva, e non certo all'Affittuaria.

73. Tutto ciò è radicalmente **infondato**, e, non a caso, è stato completamente disatteso **sia dal Custode** (nelle proprie relazioni del **5 e 15 dicembre 2019, docc. 50 e 51**, oltre che nel Verbale relativo all'accesso allo stabilimento di Taranto del 26 settembre 2019, doc. 67 avv.), **sia** dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto (nel proprio parere



reso in data 9 dicembre 2019, **doc. 66**), sia, infine, dall'**ordinanza del Tribunale del Riesame del 7 gennaio 2020** che ha affermato che *“in merito alle prescrizioni n. 4 e 5, entrambe allo stato “PARZIALMENE ATTUATE” ed entrambe attinenti alle pratiche operative dettate agli operatori dell’altoforno n. 2, che l’aggiornamento rientra nei compiti non di Ilva ma di Arcelor Mittal, in qualità di gestore dell’impianto ex D.lgs. 105/2015” (doc. 49).*

74. Sotto un profilo normativo non è **neppure** discutibile che nel caso di affitto d’azienda gli obblighi di sicurezza (che incombono sul datore di lavoro in ragione del proprio ruolo e posizione con riguardo agli obblighi di protezione nei confronti dei propri dipendenti) gravino evidentemente **in via esclusiva** sul soggetto affittuario: è **quest’ultimo**, infatti, che **gestisce ed organizza l’azienda, ne esercita l’attività e gli impianti, ed impartisce alle maestranze in via esclusiva ogni relativa istruzione.**

Ogni responsabilità per la sicurezza delle maestranze **spetta al datore di lavoro**, e nel caso di affitto di azienda il **datore di lavoro** è – **indiscutibilmente** – **esclusivamente l’affittuario.**

75. A nulla rileva che, nel caso di obblighi remediali imposti dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un processo penale, parte dello stesso a titolo di incolpata *ex D.Lgs. 231/01* – sotto un puro profilo processualpenalistico – sia la sola Concedente Ilva in AS: la soggezione all’azione (quasi) penale *ex D.Lgs. 231/01* (con le conseguenze che ne derivano sotto il profilo sanzionatorio) e **gli obblighi di tutela delle maestranze nell’ambito dell’attività successiva sono aspetti** – in modo evidente – **del tutto diversi.**

76. Il Tribunale di Taranto, del resto, non ha mai affermato (come controparte tenta suggestivamente di fargli dire) che *“l’omessa esecuzione delle Prescrizioni non è imputabile alle resistenti”* (e cioè alla affittuaria ArcelorMittal) (cfr. pag. 5 della memoria

avversaria): il passo del provvedimento selettivamente richiamato da controparte che afferma che *“ILVA non può addebitare a nessuno diverso da sé la responsabilità del ritardo in commento”*, contrariamente a quanto controparte vorrebbe far credere, si riferisce esclusivamente alla circostanza che, non avendo *“in questi anni l’ILVA ottenuto una modifica delle prescrizioni originarie né dalla Procura né dal Giudice dell’impugnazione, a quelle prescrizioni avrebbe dovuto adeguarsi, per usare un’espressione corrente «senza se e senza ma»”* e, in particolare, senza poter sostenere la tesi *“secondo la quale non tutte le prescrizioni sarebbero utili o materialmente realizzabili”* (cfr. l’ordinanza del 17-20 settembre 2019, doc. 23, p. 11).

77. L’ordinanza del Tribunale del Riesame del 17 settembre 2019 richiamata da controparte, quindi, **non** fa **alcun** riferimento ad una allocazione di responsabilità tra Concedente ed Affittuaria (come controparte vorrebbe) ma rileva invece effetti preclusivi che con riferimento al (**solo**) **procedimento cautelare** conseguono a carico della Concedente in ragione della mancata impugnazione del provvedimento dal quale le misure remediali originano.

È questo il **sideralmente diverso** significato di quanto affermato dal Tribunale di Taranto che controparte cerca in questa sede di mistificare.

78. L’obbligo remediale della Affittuaria ArcelorMittal **non** nasce evidentemente dalla propria **diretta soggezione** ad un provvedimento (cautelare) emesso nell’ambito di un procedimento penale del quale non è mai stata parte, **bensi** **dall’onere che dallo stesso consegue a proprio carico ove l’Affittuaria intenda** (in quanto contrattualmente tenutavi) **operare l’impianto soggetto al provvedimento cautelare penale.**

Il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria penale (e le Prescrizioni che ne sono conseguite) vengono quindi **comunque automaticamente a gravare su chiunque, a**



qualsiasi titolo, intenda operare l'impianto, e vengono quindi nella sostanza a costituire una sorta di “onere reale” sullo stesso gravante.

79. Ad operare il sostanziale subingresso del Promittente Acquirente nell'onere di adempiere alle “Prescrizioni” nascenti dal decreto di restituzione emesso dalla Procura della Repubblica in data 7 settembre 2015 è quindi in sé il Contratto *inter partes* del 28 giugno 2017 (nella sua versione definitiva in data 14 settembre 2018) laddove **esclude qualsiasi garanzia di Ilva sullo stato di fatto e di diritto dei Rami d'Azienda** (art. 9.3) e **dispone** che *“l’Affittuario, a tutti i fini di cui al presente Contratto, dichiara e garantisce: (...) (v) di avere preso parte ad una Due Diligence (...), e di avere valutato i rischi connessi alla sottoscrizione del presente Contratto e dei Contratti Collegati ed all’esecuzione dell’Operazione, avuto anche riguardo a quanto previsto al precedente articolo 9.3. del presente Contratto; (vi) di avere acquisito conoscenza della situazione di fatto e di diritto dei Rami e dei beni e rapporti ivi ricompresi sulla base della Due Diligence effettuata; (vii) di essersi determinato alla conclusione del presente Contratto sulla base di valutazioni che esso Affittuario ha effettuato liberamente ed autonomamente, nell’ambito di quella che ha ritenuto la propria convenienza, riconoscendo e prendendo atto che, relativamente ai Rami, le Concedenti non prestano alcuna garanzia, né rendono alcuna dichiarazione diverse da quelle indicate al precedente articolo 9.1. del presente Contratto”* (art. 10.1), ed impone sulla Promittente Acquirente l’obbligo di diligentemente gestire i Rami d’Azienda dietro pagamento del canone pattuito e strumentalmente al futuro acquisto.

80. Il sequestro di Afo2 risale al **giugno 2015**, e quello di Afo1 ed Afo4 al **luglio 2012**: controparte era quindi **perfettamente a conoscenza delle problematiche, degli oneri, e dei rischi che dagli stessi potevano conseguire.**

ArcelorMittal ben sapeva che **l'intera area a caldo** dello stabilimento tarantino si trovava **sotto sequestro preventivo penale**, e che i relativi provvedimenti cautelari prevedevano **numerose e complesse condizioni** per la operatività di Afo2.

È proprio per questo motivo che il contratto *inter partes* prevedeva che “*Relativamente ai Rami come individuati al precedente articolo 2 del presente Contratto, le Concedenti non prestano alcuna garanzia, né rendono alcuna dichiarazione, neppure relativamente a: (i) sullo stato di fatto e di diritto dei beni costituenti i Rami (ivi compresi loro eventuali vizi, anche occulti, e mancanza di qualità), sulla loro conformità alla Normativa in materia ambientale, sanitaria, di sicurezza e lavoro, e sulla loro utilizzabilità nell'esercizio dei Rami*” e condizionava la compravendita definitiva dei Rami d'Azienda all'avvenuta revoca e rimozione dei sequestri stessi (ed alla conseguente definitiva rimozione del rischio di evizione che gli stessi comportano con riferimento agli impianti sui quali insistono).

La nostra controparte, il **primo gruppo produttore di acciaio al mondo**, questo **lo sa benissimo**: così come sa perfettamente che gli abiti di “ingenua affittuaria-acquirente” ha davvero difficoltà ad indossarli.

* * *

81. La tesi di controparte di essere costretta a gettare la spugna dopo essersi trovata (a causa di “*decisioni e condotte altalenanti ed imprevedibili di autorità pubbliche e soggetti istituzionali*”) in una “*situazione completamente diversa da quella concordata*” è una completa mistificazione: la situazione **non** è infatti **affatto** cambiata.

82. Ciò **né** in sé, **né** – ancor più – rispetto a quanto fosse ragionevolmente prevedibile per **chiunque** si fosse trovato a **valutare, approfondire e negoziare** la operazione *de qua* per oltre **due anni**.



L'affitto ed acquisto dei Rami d'Azienda di Ilva S.p.A. in a.s. **non** era certo una tranquilla passeggiata di una "ingenua affittuaria/acquirente": a **chiunque** erano già all'epoca **perfettamente note sia le problematiche ambientali** dei Rami d'Azienda, e **di sicurezza dei relativi impianti, sia le tensioni occupazionali e sociali** dei territori sui quali i Rami d'Azienda insistevano, **sia gli interventi della magistratura penale ed i sequestri** che insistevano, con i loro permanenti effetti, **su larga parte dello stabilimento di Taranto, sia infine le tensioni politiche** che ne discendevano **sia** a livello locale **che** a livello nazionale.

83. La tesi di controparte di non essersi accorta che il c.d. Scudo Penale fosse stato introdotto ***ab origine*** a tempo **determinato**, e per una durata – quantomeno potenzialmente – **non coerente con la durata dei lavori di bonifica oggetto del Piano Ambientale alla cui esecuzione era strumentale (previsto sino al 2023)** è davvero irriverente nei confronti di codesto Ill.mo Giudice.

Vuole controparte forse sostenere che, in una situazione in **cui la durata di efficacia** di tale misura era prevista sino al **29 marzo 2019**

- **sia** al momento della propria **offerta vincolante**,
 - **sia** al momento della **stipulazione del Contratto** in data del 28 giugno 2017, sia al momento dell'**Accordo di Modifica** stipulato il 14 settembre 2018, poco prima della presa in consegna dei Rami d'Azienda,
- essa poteva comunque legittimamente confidare in una estensione **certa** dello stesso sino al completamento della esecuzione del piano remediale?

84. Una tale tesi **non** è **neppure** dignitosamente adombrabile: nella odierna fattispecie **non** è stata infatti abrogata una misura esistente (né promessa): è stata semplicemente **non** estesa una misura **in scadenza** la cui estensione **non** era **mai** stata **né** garantita, **né**

promessa (e **neppure** richiesta da controparte quale condizione per la stipulazione del Contratto *inter partes*, ed il cui testo era tra l'altro già stato modificato, come emerge dalle diverse bozze rese disponibili in *data room*, cfr. doc. 17, e **docc. 67 e 68**¹⁹).

In ogni caso in secondo luogo, perché, come visto, il **concetto di impossibilità sopravvenuta all'esecuzione del contratto**, secondo l'insegnamento giurisprudenziale, deve intendersi in termini **rigorosi** ed è quindi configurabile **solo ed esclusivamente** allorché tale sopravvenuta impossibilità **non** sia ascrivibile a condotte della parte che intende valersene. Il che è esattamente la situazione di specie in cui – come si è avuto modo di spiegare (e come sia il Custode che il Tribunale del Riesame **hanno confermato**) – gli obblighi di sicurezza relativi alla gestione dei Rami d'Azienda, al di là degli aspetti processualpenalistici relativi al procedimento penale in corso e dal quale sono originati, **gravano indiscutibilmente** (sia rispetto ai terzi che *inter partes*) **sul soggetto gestore, e cioè sull’Affittuaria e Promittente Acquirente.**

85. Il Contratto è in argomento del tutto **trasparente ed univoco** nel sottolineare più volte:

- la **mancanza di qualsiasi garanzia da parte della Concedente e Promittente Venditrice;**
- la esistenza di una **garanzia da parte dell’Affittuaria e Promittente Acquirente** di avere **valutato tutti i rischi connessi alla sottoscrizione del Contratto ed all’esecuzione dell’Operazione**, dopo aver svolto ogni approfondita analisi fattuale e legale (ciò in un quadro in cui ArcelorMittal

¹⁹ In particolare, dall'elenco dei documenti resi disponibili in *data room* (doc. 17, pag. 57) emerge come fossero state caricate nella stessa diverse bozze contenenti modifiche al testo dello stipulando contratto di affitto con obbligo di acquisto (si vedano in particolare i documenti denominati “Modifiche al Contratto Definitivo”, e “Contratto Definitivo Finale”), alcune delle quali (cfr. **doc. 68**) risalgono ad un periodo immediatamente anteriore alla presentazione della offerta definitiva e vincolante di ArcelorMittal.



disponeva evidentemente di tutte le necessarie competenze tecniche per comprendere perfettamente natura e dettagli);

- **la imposizione a carico dell’Affittuaria e Promittente Acquirente di qualsiasi costo relativo alla manutenzione straordinaria degli impianti dei Rami d’Azienda.**

86. Con la conseguenza che anche ove la operatività di Afo2 (e, secondo controparte, di Afo1 ed Afo4) fosse rimasta bloccata sino alla ultimazione del sistema automatizzato di colata, ciò sarebbe stato comunque **ascrivibile a mancati interventi di controparte, e non avrebbe quindi mai potuto costituire ipotesi di impossibilità sopravvenuta.** Un concetto, quest’ultimo, che la più volte citata ordinanza 7 gennaio 2020 del Tribunale del Riesame di Taranto ha totalmente confermato laddove afferma: *“in merito alle prescrizioni n. 4 e 5, entrambe allo stato “PARZIALMENE ATTUATE” ed entrambe attinenti alle pratiche operative dettate agli operatori dell’altoforno n. 2, che l’aggiornamento rientra nei compiti non di Ilva ma di Arcelor Mittal, in qualità di gestore dell’impianto ex D.lgs. 105/2015”*.

87. Inoltre, come si è avuto modo di spiegare, la giurisprudenza pretende che *“la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano l’elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell’assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell’evento che ha reso impossibile la prestazione. Pertanto, nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare la predetta impossibilità con riferimento ad un ordine o divieto dell’autorità amministrativa (“factum principis”) sopravvenuto, e che fosse*

ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto della assunzione della obbligazione, ovvero rispetto al quale non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità” (cfr. Cass. Civ. 8 giugno 2018 n. 14915, enfasi aggiunta).

88. Condizioni tutte che certo **non** ricorrono **nella presente fattispecie**, e che si pongono in perfetta coerenza con il principio sempre espresso dalla S.C. secondo cui *“la consegna della cosa che risulti poi inidonea a realizzare l'interesse del conduttore non comporta la violazione dei doveri che incombono sul locatore quando **risulti che il conduttore conosceva o poteva conoscere ... la possibile inidoneità del bene medesimo**”* (cfr. Cass. 19 gennaio 2010, n. 708).

89. A sorreggere l'argomento di controparte **non** rimane pertanto **nulla**, se non l'affermazione di un'asserita difficoltà a gestire lo stabilimento di Taranto a valle della intervenuta decadenza dello Scudo Penale.

Un argomento – come si è già detto – **privo di basi** in quanto fattualmente del tutto **insussistente** e comunque giuridicamente **non** suscettibile di poter configurarne una ipotesi di impossibilità sopravvenuta.

Come già *ab initio* sottolineato, la sopravvenuta cessazione dello Scudo Penale **non** può infatti certo ritenersi portare ad una situazione di impossibilità assoluta di esecuzione del Contratto *inter partes* (tantomeno di carattere **“definitivo”** ed **“imprevedibile”**): a distruggere in radice qualsiasi tentativo di controparte di sostenere la sopravvenuta impossibilità per ArcelorMittal di gestire i Rami d'Azienda successivamente alla scomparsa dello Scudo Penale in data 2 novembre 2019 sarebbe del resto sufficiente ricordare come controparte – con ciò accogliendo l'invito di codesto Ill.mo Giudice –



nonostante la situazione verificatasi **sta portando avanti da ormai due mesi la gestione dei Rami d’Azienda** (del tutto fisiologicamente, al netto delle proprie scelte gestionali), **senza incorrere in alcun problema sostanziale.**

90. È circostanza **manifestamente documentale** che il c.d. “Scudo Penale” fosse previsto *ab initio* a **termine** – e ciò, ancor più, al momento delle **tre fasi chiave della operazione *inter partes*** (la presentazione della offerta vincolante, la stipulazione del Contratto e la successiva stipulazione del relativo *amendment*), e che il termine previsto potesse essere (con **elevata probabilità**) **disallineato** rispetto al termine per la realizzazione del Piano Ambientale (prevista per il 2023).

Altrettanto **plateali** erano le **violente discussioni politiche che accompagnavano mediaticamente il dibattito relativo allo Scudo Penale ed alla sua durata.**

Il tentativo di ArcelorMittal di configurare come imprevedibile la uscita di scena dello Scudo Penale a metà del guado suona quindi in questo scenario **addirittura irrispettosa nei confronti dell’odierno Ill.mo Giudicante.**

Altrettanto plateale è la prova **documentale** di come la stessa controparte **non** abbia **mai** considerato fattore qualificante dell’assetto di interessi perseguito la esistenza ed il permanere in vita dello Scudo Penale:

- a fronte di una bozza contrattuale predisposta da Ilva quale base per le offerte dei partecipanti alla procedura competitiva che **non** prevedeva **alcuna** garanzia circa la stabilità e permanenza dello Scudo Penale, controparte ha comunque presentato la propria offerta senza formulare **alcuna** richiesta di modifica in tal senso;
- successivamente all’esito della negoziazione di dettaglio del Contratto *inter partes* seguito alla conclusione a proprio favore della procedura competitiva ArcelorMittal ha sottoscritto un contratto **finale e definitivo** (un anno dopo marginalmente

emendato in ragione di alcuni fatti sopravvenuti) che **non** conteneva **alcuna disposizione di protezione/garanzia** relativa alla permanenza in vigore dello Scudo Penale;

- anche l'emendamento al Contratto sottoscritto *inter partes* in data 14 settembre 2018 non contiene l'introduzione di **alcuna previsione finalizzata a proteggere ArcelorMittal dal rischio che lo Scudo Penale non venisse successivamente esteso sino al completamento della esecuzione del Piano Ambientale** (ciò nonostante la scadenza non lontana della durata prevista per lo Scudo stesso).

91. Tutto quello che controparte ha fatto in proposito è stato chiedere e ottenere l'inserimento nel Contratto del 28 giugno 2017 della clausola contenuta nel comma 9 dell'art. 25 secondo cui le Concedenti si sarebbero impegnate a formulare al MISE una richiesta affinché lo stesso Ministero ottenesse dall'Avvocatura dello Stato un parere "*in merito alla corretta interpretazione della modifica*" introdotta dal Decreto MilleProroghe "*in ordine alla estensione temporale*" dello Scudo Penale.

92. Un modo di procedere in sé piuttosto peculiare, perché controparte **conosce perfettamente funzione e limiti del ruolo ricoperto dalla Avvocatura dello Stato**.

93. Al di là delle roboanti affermazioni di oggi circa il fatto che le Resistenti avrebbero fatto affidamento sul fatto "*che quello che abbiamo sentito definire il 'sistema Italia' in questi giorni esistesse davvero*", è davvero arduo comprendere la portata che le Resistenti intenderebbero oggi attribuire ai pareri dell'Avvocatura di Stato.

94. L'Avvocatura dello Stato è infatti un organo con funzioni **di consulenza giuridica e di difesa per le (sole) Amministrazioni Statali**. Il suo ruolo **non** è certo quello di esprimere il volere del potere esecutivo (**né**, tantomeno, di quello legislativo), **né** di fare consulenza ai privati.



95. **Non** è quindi certo un caso che sia stata la Procedura a chiedere (e ricevere) il parere: il parere **non** era (**né** poteva essere) rivolto ad ArcelorMittal, e rappresentava solo una analisi – rivolta al Ministero richiedente – del quadro **in essere**, **non** certo una previsione di quanto potesse accadere **in futuro**.

96. È del resto proprio il **contenuto** del tanto pomposamente richiamato parere espresso dall'Avvocatura dello Stato a **distruggere la tesi di controparte**, facendo emergere **quanto poco ArcelorMittal fosse interessata a garanzie di stabilità dello Scudo Penale in essere**.

97. Al di là infatti delle ipotesi interpretative sul testo normativo esistente²⁰, il parere della Avvocatura di Stato del 21 agosto 2018:

- ha **premura** di osservare come **non** potesse negarsi “*la oggettiva complessità*” del “*quadro normativo*” di riferimento e “*la possibilità di sue letture non univoche da parte dell’interprete*” (pag. 26);
- tiene ad **evidenziare** come qualunque “*scelta normativa*” fosse “*pur sempre rivalutabile da parte del legislatore sotto un profilo di opportunità*” (pag. 23, enfasi aggiunta).

98. È quindi **documentale** come le Resistenti, pur chiaramente consapevoli di come fossero proprio i pareri dell'Avvocatura di Stato:

²⁰ In verità, l’interpretazione fornita dall’Avvocatura di Stato secondo cui lo Scudo Penale (secondo la formulazione vigente dopo il Decreto Milleproroghe 2017) poteva ritenersi operante per tutto l’arco temporale necessario per l’attuazione del Piano Ambientale (i.e. fino al 23 marzo 2023) era **evidentemente del tutto in contrasto con il dato letterale delle norme analizzate, ancor prima che con una lettura idonea a non privarle di senso**. Sotto tale profilo, è non a caso anche il provvedimento del GIP di Taranto in data 8 febbraio 2019 (cfr. ns. doc. 29) a pag. 17, a evidenziare testualmente come “*non si comprende in forza di quali norme l’Avvocatura di Stato, nel parere reso il 21 agosto 2018 al Ministero dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali abbia dichiarato che ‘l’esimente di cui all’art. 2 comma 6 cit. operi per tutto l’arco temporale in cui l’aggiudicatario sarà chiamato ad attuare le prescrizioni ambientali impartite dall’amministrazione’, per cui “detto arco temporale risulterà quindi coincidente con la data di scadenza dell’autorizzazione integrata ambientale in corso di validità (23.8.2023)”*”.

- a presentare **profili interpretativi (quantomeno) critici;**
- a **non** costituire (**né** poter costituire) **né** un indice di indirizzo politico, **né** tantomeno un'interpretazione autentica del testo normativo²¹,
- a sottolineare **il potenziale rischio che il legislatore potesse in ogni caso ritenere opportuna una revisione della stessa norma.**

nell'Accordo di modifica del 14 settembre 2018, **hanno comunque deciso di non regolare le possibili conseguenze derivanti da un eventuale (e probabile) disallineamento tra la durata dello Scudo Penale e quella relativa all'attuazione del Piano Ambientale.**

99. Uno scenario – come già a lungo spiegato – che si integra perfettamente con un quadro di fondo **del tutto opposto rispetto a quello descritto da controparte**, e che rende palese che – con buona pace dei “pareri *pro veritate*” dei professionisti di controparte – nell'attuale sistema normativo **la valenza di protezione incrementale offerta dallo Scudo Penale** rispetto agli strumenti ordinari già disponibili **era davvero modesta.**

* * *

100. Anche sotto un profilo puramente giuridico, la tesi di controparte che il venir meno dello Scudo Penale comporti una sopravvenuta impossibilità di esecuzione del Contratto **si**

²¹ Del resto ArcelorMittal era (ovviamente) ben consapevole che per modificare l'estensione temporale dello Scudo Penale sarebbe stato necessario un intervento del Legislatore: nella “*nota su una questione normativa che intendiamo portare alla vostra attenzione*” (cfr. **doc. 25**) acclusa al materiale dalla stessa presentato all'attenzione dei Commissari straordinari in data 6 marzo 2017, quale Allegato n. 15, aveva infatti evidenziato che “[il Decreto Milleproroghe] avrebbe dovuto prevedere altresì che il periodo di non punibilità fosse esteso a tale nuovo termine [cioè il 23 agosto 2023]. La modifica introdotta prevede, invece, che la durata del periodo di non punibilità applicabile ad acquirenti e affittuari non sia più allineata al termine ultimo per l'attuazione del Piano Ambientale e che possa terminare al più tardi entro il 31 marzo 2019, cioè ben prima di tale termine. Ciò appare in contrasto con la ratio della norma e della sua piena estensione (in precedenza prevista) ad acquirenti e affittuari”, concludendo che “**la mancata estensione del periodo di non punibilità al 23 agosto 2023 rappresenta una criticità rilevante per acquirenti e affittuari che si auspica venga risolta quanto prima tramite un ulteriore intervento legislativo**” (cfr. doc. 26).



riduce peraltro ad una pura, quanto assiomatica, affermazione che ArcelorMittal non tenta neppure di specificamente e dettagliatamente argomentare.

101. Al di là delle affermazioni circa le asserite preoccupazioni che alcuni dei propri quadri e dirigenti avrebbero espresso circa la disponibilità nel procedere nella esecuzione dei propri incarichi lavorativi (e che certamente è **lontana anni luce** dal configurare una situazione di **impossibilità assoluta**), controparte **nulla** spiega in termini specifici e concreti della situazione di impossibilità che asseritamente ne conseguirebbe. E, come già notato più sopra, è fin troppo semplice sottolineare come le preoccupazioni (ed il paventato ammutinamento) dei propri quadri e dirigenti **si siano magicamente dissolti non appena le Resistenti hanno deciso di proseguire – interinalmente – nella gestione dei Rami d’Azienda per aderire all’invito dell’Ill.mo Giudicante.**

102. Secondo la giurisprudenza²² e la migliore dottrina (SACCO, in SACCO E DE NOVA, *Il Contratto*, UTET, 2016, pag. 1674²³; nonché DELFINI, *Autonomia privata e contratto*, Giappichelli, 2019, p. 292 e ss.), il principio che attribuisce alle Parti di incidere liberamente – in mancanza di limiti espressamente posti dalla legge – sulla ripartizione dei rischi nascenti dal rapporto negoziale consente alle stesse anche di **derogare** – o quantomeno di incidere **in modo rigorosamente restrittivo** – sullo scioglimento del Contratto per impossibilità sopravvenuta.

103. Il che, come ben emerge dalla disciplina negoziale che regola il rapporto, sarebbe del resto esattamente quanto occorso nella presente fattispecie.

IV.1.6 SUGLI ALTRI RIMEDI INVOCATI EX ADVERSO

²² Cfr. Cass. Civ. 2 agosto 1995, n. 8464, ove si parla di “normale derogabilità” delle norme di rischio contrattuale; Tribunale di Roma, 7 novembre 1994, in *Gius.*, 1995, n. 5, 448.

²³ Ove si legge “*gli effetti previsti dagli artt. 1463-1464 non hanno nulla di cogente. Le parti possono distribuire il rischio dell’impossibilità in modo del tutto diverso*”.

104. Al fine di invocare un proprio diritto allo scioglimento del Contratto controparte ha poi evocato altre figure/rimedi rappresentati dalla presupposizione, dalla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (e/o per inadempimento) e dal dolo.

Nessuno degli stessi presenta la minima parvenza di fondatezza e credibilità.

i) La figura della presupposizione, nella specie, come spiegato, non è neppure dignitosamente sostenibile: è in sé un **evidente nonsenso** la affermazione che un assetto negoziale espresso e documentato da un accordo di 100 pagine, negoziato per mesi, ed integrato ad un anno di distanza attraverso la negoziazione e stipulazione di un ulteriore *addendum* possa ritenersi contenere condizioni implicite. Come si è visto (e si spiegherà ancor più nel dettaglio in appresso) la questione della esistenza e del contenuto dello Scudo Penale, del resto – come ricordato dalla stessa ArcelorMittal – è stata a **fondo esaminata** tra le Parti, e l’esito di tale esercizio **ha portato a conclusioni e conseguenze – poi recepite in Contratto – del tutto differenti ed opposte da quelle che oggi ArcelorMittal pretenderebbe di far conseguire in forza della propria creativa tesi circa la esistenza di una “condizione implicita”**. Una situazione completamente **opposta** a quella di un aspetto implicito del rapporto non espressamente considerato, né discusso.

La questione della durata dello Scudo Penale, lungi dal rimanere inesplorata, è stata invece **considerata e discussa** (ed **accantonata**) dalle Parti che hanno **consapevolmente** scelto di **escluderne** qualsiasi impatto sulla efficacia del Contratto.

ii) Nella propria memoria difensiva ArcelorMittal, ben consapevole della assoluta indifendibilità della propria iniziale tesi circa una risolubilità del Contratto *inter partes* per eccessiva onerosità sopravvenuta, non formula alcuna replica a quanto opposto da questa difesa in sede di ricorso cautelare: anche a tacere delle questioni, già in precedenza esaminate, circa la **scarsa concreta rilevanza dello Scudo Penale** (e quindi la **carenza** del



requisito di sopraggiunta onerosità eccessiva richiesto dall'art. 1467 c.c.) e la ben evidente **prevedibilità** della situazione venutasi a creare (e quindi la carenza del requisito della imprevedibilità e straordinarietà richiesto dalla stessa), l'esame della disciplina negoziale *inter partes* ben chiarisce infatti la natura **spiccatamente aleatoria** del Contratto, con conseguente **radicale inapplicabilità** *ex se* del rimedio invocato da controparte.

Ne costituisce dimostrazione diretta anche solo l'analisi di alcune delle clausole del Contratto laddove, come più volte detto:

- è **espressamente esclusa** la prestazione di qualunque forma di garanzia da parte delle Concedenti con riferimento allo stato di fatto e di diritto dei rami d'azienda (così come è espressamente **dichiarato e garantito dalle Affittuarie** di aver pienamente valutato i rischi dell'operazione, e di essersi determinate alla conclusione del Contratto in base alle proprie autonome e libere valutazioni circa la propria convenienza: clausole 9.3 e 10.1 del Contratto);
- è **espressamente previsto il mantenimento dell'“obbligo” in capo alle Affittuarie** di “*dare esecuzione al Contratto*” **anche nel** (in verità, mai verificatosi) **caso di “annullamento”** del DPCM 2017 che determini “*una significativa maggiore onerosità nell'esecuzione della/e prescrizione/i dichiarata/e illegittima/e*” da porre in essere da parte delle stesse Affittuarie (clausola 27.6 del Contratto);
- è unicamente concessa alle Affittuarie la “*facoltà di **modificare** gli investimenti e l'assetto industriale previsti dal medesimo Piano Industriale*” (ma non certo di esigere lo scioglimento del rapporto) nel solo caso “*di **scostamenti significativi** della situazione economica e di mercato rispetto alle assunzioni alla base del Piano Industriale*” e ad ogni modo “*nei limiti in cui ciò si renda necessario allo scopo di assicurare l'economicità della gestione dei Rami d'Azienda e **fermo***

restando l'obbligo di garantire la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di cui ai medesimi Rami d'Azienda e il mantenimento dei Livelli Occupazionali” previsti nel “*Contratto e dalla Normativa applicabile*” (clausola 13.3 del Contratto).

In sintesi, un assetto contrattuale che – già solo sulla base di quanto espressamente previsto *per tabulas* – **priva di qualunque apparenza di fondamento** (anche solo ipotetico) l'intera impostazione difensiva oggi assunta a base della illegittima iniziativa avversaria.

* * *

105. Ben poche considerazioni richiedono infine le affermazioni di controparte con riferimento alla esistenza di comportamenti volontariamente dolosi relativa alla informazione fornita durante la trattativa con riferimento alla situazione di Afo2.

Come controparte sa perfettamente, e finisce con l'ammettere nella propria memoria difensiva, l'assetto contrattuale sottoposto *ab initio* ai partecipanti della procedura competitiva (e conseguentemente poi concordato con le odierne resistenti nell'ambito del Contratto *inter partes*) **segue ed estremizza** le caratteristiche della c.d. “compravendita di oggetto visto e piaciuto” nell'ambito della quale non solo la Promittente Venditrice (art. 9) **esclude tassativamente** la prestazione di alcuna garanzia sullo stato di fatto e di diritto dei beni oggetto del trasferimento, ma **esclude anche qualsiasi rappresentazione e qualsiasi garanzia** circa la “completezza ed esaustività della documentazione resa disponibile” alle controparti.

106. È stata invece proprio la Promittente Acquirente a:

- **dichiarare** (premessa M del Contratto) di **avere effettuato** “*anche avvalendosi dei propri consulenti, un'accurata analisi della situazione industriale, tecnica, finanziaria, contabile, fiscale e legale della Società in A.S. e dei Rami d'Azienda*”



mediante “l’accesso ad una data room”, “visite ed ispezioni presso gli stabilimenti e le sedi delle Società Concedenti” e “una presentazione del management delle medesime Società in A.S.”;

- **dichiarare e garantire** (art. 10 del Contratto) di: i) **aver preso parte ad una *due diligence* avente ad oggetto i Rami d’Azienda** mediante accesso ad una *data room*, partecipazione ad una procedura di domanda e risposta, **nonché** lo svolgimento di **visite ed ispezioni presso gli stabilimento ed incontri con il management**; ii) **avere valutato i rischi** connessi alla sottoscrizione del **Contratto** ed all’esecuzione della operazione (anche con riferimento alla mancanza di alcuna garanzia da parte della Promittente Venditrice); iii) **di aver acquisito conoscenza** della situazione di fatto e di diritto dei Rami d’Azienda e dei **relativi beni**; e iv) di essersi determinata alla conclusione del Contratto **sulla base di proprie valutazioni liberamente ed autonomamente effettuate**, nell’ambito della ritenuta propria conoscenza, **ben consapevole della mancanza di alcuna garanzia sulla situazione dei Rami d’Azienda**;
- **affermare espressamente** (art. 9) che in ragione di quanto precede **“nessuna responsabilità potrà mai essere imputata”** alla Promittente Venditrice **“con espressa rinuncia” “ad ogni relativo diritto di legge, e con espresso patto de non petendo al riguardo”**.

107. Un quadro, evidentemente, che **esclude** platealmente la configurabilità – anche solo in astratto – di obblighi informativi o di buona fede disattesi, ed il diritto di farne discendere alcuna forma di inadempimento.

La giurisprudenza – come noto – **sin da tempi molto risalenti ha sempre** affermato la piena legittimità di un tale assetto di interessi **laddove voluto dalle parti in modo chiaro**

ed effettivo (cfr. Cass. 9 agosto 1956, n. 3099, e, nello stesso senso, App. Bologna 30 aprile 2018, n. 1127).

* * *

108. Anche il tentativo delle Resistenti di costruire una ipotesi di dolo commissivo (l'unico evidentemente potenzialmente rilevante in una situazione quale quella emergente dal Contratto) sulla base della informazione fornita dalla Promittente Venditrice sulla situazione di Afo2 si manifesta evidentemente come una totalmente **infondata mistificazione**.

Ciò non solo e non tanto perché

- larga parte delle condotte pretesamente opache e fuorvianti richiamate da controparte si rivelano **nettamente successive alla stipulazione del Contratto** in data 28 giugno 2017 (ed alcune persino a quella dell'*amendment* del 14 settembre 2018) e quindi **non** possono avere evidentemente ricoperto **alcuna efficacia causale** sulla decisione di ArcelorMittal di effettuare la operazione; e perché
- **qualsiasi problematica** relativa alla informazione relativa ad Afo2 si rivela oggi **del tutto irrilevante alla base di quanto ora disposto dall'ordinanza 7 gennaio 2020** del Tribunale del Riesame di Taranto;

ma perché

- come già illustrato in sede di ricorso introduttivo, la informazione fornita a controparte in relazione alle problematiche afferenti Afo2 a seguito del sequestro preventivo in corso è stata molto **dettagliata e corretta**: è sufficiente esaminare l'informazione resa disponibile nella *data room* virtuale a disposizione dei partecipanti alla procedura competitiva (il provvedimento di Sequestro della Procura del 18 giugno 2015, doc. 20; il successivo provvedimento del GIP del 29



giugno 2015 con cui era stato confermato il Sequestro disposto dalla Procura, doc. 36; la Relazione del Custode in data 20 agosto 2015 allegata al provvedimento di restituzione emesso dalla Procura in data 7 settembre 2015, doc. 21; nonché la Relazione di 20 pagine sullo stato di attuazione delle prescrizioni, doc. 37²⁴; ed il Documento di valutazione dei rischi D.lgs. 81/2008, **doc. 69**) per comprendere il grado di approfondito dettaglio che controparte ha ricevuto *ab initio* circa la situazione dell'Altoforno 2 e le Prescrizioni disposte dalla Autorità Giudiziaria con riferimento allo stesso. Dall'esame della stessa emergono in modo palese rischi e possibili opportunità di approfondimento: in particolare, ArcelorMittal avrebbe sempre potuto richiedere – ove ritenuto necessario – eventuali maggiori dettagli ed approfondimenti circa la più sintetica informazione poi fornita in sede di aggiornamento sui successivi sviluppi. Se ciò non ha fatto, non può che significare la **ritenuta irrilevanza** da parte della stessa degli aspetti eventualmente solo sinteticamente affrontati, o la **acquisita disponibilità della informazione presso altre fonti** (non solo infatti a partire dal decreto ministeriale del 5 giugno 2017 tutti

²⁴ Le osservazioni svolte da controparte in relazione a tale documento (pag. 40, nota 69 della memoria avv.) sono del tutto incomprensibili. **Non si vede infatti come tale documento**, che peraltro deve leggersi alla luce della presentazione da parte di Ilva (come espressamente riportato a pag. 1) in data 20 ottobre 2015 di una istanza all'Autorità Giudiziaria volta ad ottenere una rimodulazione e/o un differimento di talune prescrizioni, **possa considerarsi fuorviante**, posto che dà atto di come in relazione ad alcune prescrizioni **non fosse ancora stata effettuata alcuna attività**. Le singole frasi contestate *ex adverso* sono del resto riportate in modo del tutto decontestualizzato. Infatti:

(i) laddove (pag. 1) si afferma che *“la metodologia di risk analysis utilizzata dalla società è risultata adeguata”* la relazione specifica chiaramente che ciò emerge dalle *“analisi tecnico peritali sin qui svolte”* dai consulenti tecnici di Ilva (come confermato anche a pag. 2, ove si legge che Paul Wurth ha effettuato *“una validazione della metodologia di Risk Analysis di ILVA”*); il che rende altresì coerente l'affermazione, relativa alla prescrizione 5 (aggiornamento pratica operative a seguito dell'aggiornamento dell'Analisi del Rischio di cui al punto 1), secondo cui *“Paul Wurth ha analizzato e confermato che le pratiche operative ILVA sono allo stato adeguate ed in linea con quelle di impianti con caratteristiche comparabili: le pratiche contengono infatti tutti i contenuti essenziali e necessari espressi in maniera chiara per gli addetti ai lavori, ed esprimono concetti in linea con quelli adottati su altiforni comparabili”*.

(ii) come riportata da controparte, l'affermazione secondo cui *“il CTR Publia ha sancito la piena attuazione delle prescrizioni formulate”* non tiene conto del fatto che essa è chiaramente limitata alla sola prescrizione menzionata a pag. 5 (aggiornamento procedure operative allo stato dell'arte e tenendo conto degli esiti dell'aggiornamento dell'Analisi del Rischio di cui al punto 1).

i dirigenti della Promittente Venditrice e Concedente erano ormai dipendenti prospettici delle odierne Resistenti, e quindi ben disponibili a fornirle qualsiasi informazione della stessa ritenuta necessaria, ma il **Sig. Salvatore Rizzo, uno dei soggetti imputati nel procedimento penale per omicidio colposo dal quale sono originati il provvedimento di sequestro preventivo e le relative Prescrizioni remediali, era dipendente di ArcelorMittal già dal luglio 2016**);

- la contestazione di controparte secondo cui le Concedenti avrebbero descritto “*in maniera erronea e fuorviante circostanze fondamentali relative alle condizioni di AFO2 e allo stato di ottemperanza alle Prescrizioni*” (cfr. pag. 26 dell’atto di citazione avversario) è il frutto di una visione *ex post* del tutto parziale e distorsiva: controparte non tiene conto che le informazioni fornite a suo tempo erano basate su di una valutazione tecnica che le Concedenti hanno sempre (in totale buona fede) ritenuto corretta e coerente. Ciò, d’altro canto, in un quadro in cui molte delle Prescrizioni impartite dal Custode e dalla Procura della Repubblica hanno avuto fin dal principio carattere di richieste “sperimentali”, consistenti in studi di fattibilità circa potenziali interventi da implementare. Una coerente valutazione di tali informazioni non può quindi evidentemente essere fondata su di una mera analisi *ex post* (come pretende di fare controparte) ma deve tenere conto delle considerazioni tecniche alla base delle stesse e di come fosse fisiologico che, su di una medesima problematica tecnica, potessero sussistere posizioni discordanti e che, interventi dapprima considerati non realizzabili potessero essere invece poi realizzati con tecnologie differenti. È quindi entro tali termini che vanno analizzati i documenti oggi posti da controparte a base delle proprie strumentali contestazioni.

109. Più specificamente:



- il documento denominato “Aggiornamento AFO2” del 22 febbraio 2017 (doc. 34 avv.) prospetta un quadro ancora aperto e **tutt’altro che definito** in merito allo stato di attuazione delle prescrizioni: in particolare, il documento sottolinea come fossero **ancora** **“in corso le operazioni di studio e progettazione preliminare all’installazione”** di uno dei presidi impiantistici prescritti, il c.d. *Cover Traverser*, e chiarisce espressamente che, solamente una volta terminata l’installazione di questo presidio, **“con la certificazione di avvenuto collaudo del Cover”**, sarebbero state depositate all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria, da parte di ILVA in AS, attestazioni (corredate da documenti e certificazioni) relative all’adempimento delle ulteriori prescrizioni, e che queste avrebbero dovuto essere vagliate ed approvate da parte della Procura e dei suoi ausiliari tecnici. In maniera chiara e tassativa si precisa che **soltanto** **“all’esito positivo delle suddette verifiche”** potrà essere disposta la liberazione del residuo vincolo giudiziario sull’Afo2. Inoltre esso dà atto di come fossero stati presentati degli studi di fattibilità relativi all’automazione delle operazioni sul campo di colata, **studi in forza dei quali lo stesso Custode, nella propria relazione dell’ottobre 2018** (pag. 22), **ha considerato attuata la prescrizione c), ipotizzando un termine ulteriore per la progettazione e realizzazione dell’intervento** (con una lettura peraltro oggi confermata dall’ordinanza resa in data 7 gennaio 2020 dal Tribunale del Riesame);
- Il documento denominato “Procedimenti Penali Infortuni dipendenti” del 21 dicembre 2017 è il frutto di alcune elaborazioni di sintesi degli Uffici interni di Ilva effettuate **dopo la conclusione del Contratto**, e fondate sull’analisi

svolta dai Consulenti tecnici dell'epoca. Fare richiamo a tale documento senza però fornirne una coerente lettura entro il quadro delle diverse e dettagliate informazioni a disposizione di AMI **non ha evidentemente alcun senso**. Il contenuto di tale documento si spiega con il fatto che i consulenti tecnici di Ilva dell'epoca ritenevano erronea (e quindi non realizzabile) la metodologia indicata dal Custode Giudiziario rispetto all'Analisi del rischio da svolgere e di cui alla Prescrizione 1)²⁵. Per quanto concerne le automazioni di cui alla prescrizione C), invece, **ILVA riteneva di aver adempiuto con la presentazione degli studi di fattibilità, corredati da note tecniche che sostenevano la controindicazione dell'intervento, in quanto non conveniente sul piano della stessa sicurezza**. Si tratta di una impostazione che ILVA ha sempre chiaramente ed esaurientemente argomentato nell'ambito del procedimento penale e che, evidentemente, era conosciuta dalla stessa controparte.

* * *

110. Prima di esaminare le questioni relative al *periculum* ci sia consentita una ultima notazione.

Nel proprio ricorso introduttivo, questa difesa aveva ricordato come la vicenda che ci occupa presenti delle **inquietanti e sinistre analogie** con l'operazione di acquisizione dell'azienda siderurgica di Hunedoara compiuta da ArcelorMittal in Romania una

²⁵ Il riferimento inserito nel suddetto documento ad una sola prescrizione "*ancora da attuare*" è quindi da riferirsi per l'appunto alla prescrizione 1, Analisi del Rischio. La prescrizione 1, a catena, condizionava nei contenuti anche le prescrizioni 4, 5, 7: infatti, queste prescrizioni, contemplavano oneri di aggiornamento/revisione di pratiche e procedure operative, nonché di adeguamento impiantistico, subordinati agli esiti dell'analisi del rischio. Sennonché l'analisi di rischio svolta da ILVA con altra metodologia non aveva disvelato criticità non coperte dal sistema dei presidi di sicurezza dell'epoca, non configurando quindi alcun inadempimento delle prescrizioni ulteriori rispetto alla 1. È quindi in tale senso che si spiega l'affermazione secondo cui difetterebbe un solo intervento, in quanto non attuabile.



quindicina di anni fa, e che si era in realtà risolta **in una devastante deindustrializzazione dell'area**, condannando la locale forza lavoro **ad una massiccia e graduale emigrazione nel resto d'Europa**.

Controparte ha risposto che la riduzione dimensionale dell'azienda siderurgica di Hunedoara acquisita era effettivamente avvenuta, ma che in realtà ciò era avvenuto in adempimento di obblighi imposti sull'acquirente dalla Unione Europea e che il drastico ridimensionamento del personale attuato nel corso degli anni sarebbe stato una *“conseguenza, oltre che del mutato contesto di mercato, delle condizioni imposte alla Romania per entrare nell'Unione europea”*.

È tuttavia sufficiente analizzare un po' più nel dettaglio la disciplina relativa alla entrata della Romania nell'Unione Europea²⁶ per ben comprendere come la laconica asserzione avversaria costituisca una (davvero) **parziale e fuorviante** rappresentazione dei fatti.

L'ingresso della Romania nell'Unione Europea ha infatti effettivamente previsto alcuni obblighi di riduzione della capacità produttiva del settore siderurgico rumeno per compensare i vantaggi ottenuti in ragione degli aiuti di Stato concessi ai fini della *“ristrutturazione”* e *“modernizzazione”* di alcune *“imprese beneficiarie”*²⁷ (tra le quali anche Siderurgica Hunedoara²⁸).

Ma gli obblighi di riduzione della capacità produttiva imposti a livello comunitario **ben poco c'entrano** – sia sotto il profilo qualitativo che sotto quello quantitativo – con la dimensione e la portata degli interventi posti in essere da ArcelorMittal sul locale

²⁶ Come noto, l'entrata della Romania nell'Unione Europea è stata assoggettata agli obblighi dettagliati nel Trattato di Adesione (GU L 154 21.06.2005) in linea con il cd. Accordo Europeo del 1994 (GU L 358 31.12.1994).

²⁷ In particolare, l'art. 9, comma 4, del protocollo n. 2 all'Accordo Europeo stabilisce una deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato per gli aiuti concessi nell'ambito di un programma di ristrutturazione, a condizione che, tra le altre cose, il programma che gode delle sovvenzioni sia connesso alla riduzione della capacità produttiva in Romania (p. 76).

²⁸ Siderurgica Hunedoara ha ottenuto aiuti di Stato complessivamente pari a 9.975 miliardi di ROL (moneta rumena). Il dato è direttamente traibile a pag. 9 dell'allegato VII del Trattato di Adesione (**doc. 70**).

complesso aziendale a valle della acquisizione compiuta nel 2003, e **non** giustificano **certo** la politica di **progressivo graduale azzeramento** dello stabilimento poi nel concreto attuata da controparte: i livelli di riduzione della capacità produttiva di acciaio di Siderurgica Hunedoara, così come il numero di stabilimenti dismessi, **vanno infatti drammaticamente al di là del rispetto degli obblighi previsti a livello comunitario.** Il programma di riduzione imposto a livello comunitario con riferimento al centro di Hunedoara prevedeva infatti una riduzione della produzione di 1,16 milioni di tonnellate entro il 2008²⁹; mentre la riduzione della produzione nel concreto attuata da ArcelorMittal nello stesso periodo è stata invece pari a 2,85 milioni di tonnellate³⁰, **ovvero ben più del doppio di quanto richiesto dalla Unione Europea.**

D'altra parte, la riduzione della capacità produttiva imposta a livello comunitario non era certo fine a sé stessa, bensì il **frutto di un programma che avrebbe dovuto portare a una “rivitalizzazione” delle imprese siderurgiche rumene, non** certo alla loro progressiva cancellazione. **Esattamente il contrario**, cioè di quanto ArcelorMittal ha posto in essere dopo l'acquisizione di tali stabilimenti che sono stati **ormai completamente ed irreversibilmente dismessi**: è fatto di cronaca che ArcelorMittal ha infatti annunciato di avere **completamente sospeso** la produzione nello stabilimento di

²⁹ La sezione 4 “Politica della concorrenza”, voce B “Ristrutturazione della siderurgia” dell'allegato VII al Trattato di Adesione (**doc. 70**), prevede, al paragrafo 8, l'obbligo di conseguire una riduzione netta complessiva (i.e. considerando tutte le imprese siderurgiche coinvolte) di capacità pari ad almeno 2,05 milioni di tonnellate nel periodo 1993–2008 (cfr. **doc. 70**, p. 9). A sua volta, la parte II “Calendario e descrizione dei cambiamenti di capacità” dell'appendice A all'allegato VII (**doc. 71**) riporta indicazioni specifiche circa la riduzione di capacità in tonnellate previsto per ciascuno stabilimento (pp. 1-2), documento – non a caso – seppure citato da controparte, scientemente non prodotto in giudizio.

³⁰ I risultati del processo di ristrutturazione del settore (e i relativi livelli di riduzione della produzione attuati nel concreto nel centro) sono dettagliati dalla Commissione europea in tre relazioni annuali di verifica che valutano il rispetto degli obiettivi fissati dai piani di ristrutturazione (Relazioni di verifica: cfr. **docc. 72, 73 e 74**). I dati riportati in tali Relazioni possono essere confrontati con quelli comunicati dalla Romania stessa (documento presentato dal Ministero dell'Economia romeno in sede OCSE/OECD nel 2015: cfr. **doc. 75**, pag. 3).



Hunedoara nell'ambito del **programma di procedere al licenziamento dei rimanenti 640 dipendenti** (cfr. articoli di stampa prodotti *sub doc. 76*).

111. Ma la vicenda di Hunedoara non costituisce purtroppo un caso isolato nell'ambito della operatività tipica di ArcelorMittal.

Controparte ha infatti riservato analogo destino anche al centro siderurgico di Liegi in Belgio, vale a dire uno dei centri siderurgici più antichi di Europa e che fino alla fine degli anni 90 aveva costituito certamente un punto di riferimento per la produzione siderurgica del continente. Prima dell'arrivo di ArcelorMittal, il complesso siderurgico di Liegi si estendeva per circa 40 chilometri quadrati e, indotto incluso, dava occupazione **a quasi 10 mila persone**.

Anche in questo caso, il passaggio dello stabilimento di Liegi sotto il controllo del gruppo ArcelorMittal (conclusosi di fatto nel 2006) **era stato accompagnato da trionfistiche dichiarazioni di ammodernamento e riconversione dell'utilizzo delle più moderne tecnologie**, nonché di **rivitalizzazione della comunità locale attraverso partnership strategiche e creazione di nuovi posti di lavoro (doc. 77)**.

Ma ancora una volta, la realtà dei fatti racconta un'altra e ben più triste storia.

A partire dal 2011 le premesse di "ammodernamento" di ArcelorMittal si sono tradotte nella decisione della progressiva dismissione dell'area a caldo dello stabilimento (e quindi dell'effettiva produzione di acciaio) con la chiusura dei due altoforni operativi e il conseguente **licenziamento di circa 580 dipendenti (doc. 78)**. Nemmeno due anni più tardi, nel 2013, è stato il turno della chiusura di un impianto di batterie di cokefazione e di 6 linee produttive relative al finissaggio dei prodotti, che hanno **lasciato a casa altri 1.300 dipendenti (doc. 79)**. Un processo di progressiva dismissione che ha sostanzialmente cancellato lo stabilimento di Liegi: nel 2018, quando i 2/3 dello stesso sono stati ceduti da

ArcelorMittal a Liberty House, quello che un tempo costituiva il fiore all’occhiello della produzione siderurgica belga vedeva attive unicamente cinque linee per il finissaggio con poco più di **1200** lavoratori occupati (**doc. 80**).

Situazione che ben ricordano il vecchio adagio andreottiano secondo il quale “a pensar male...” e inducono a ritenere che purtroppo “le assurde tesi complottistiche” cui fa riferimento controparte così ... assurde ... **non** sono....

IV.2 IL PERICULUM IN MORA

112. L’esistenza del pericolo di un danno grave ed irreparabile a carico delle Ricorrenti in ragione dell’inadempimento da parte di ArcelorMittal agli obblighi nascenti dal Contratto è l’aspetto più grave e delicato della presente vicenda, avendo riguardo anche alla circostanza che tale inadempimento va a colpire un impianto industriale qualificato *ex lege* di interesse strategico nazionale per l’impatto che esso ha sull’intera economia del Paese, minacciandone la stessa esistenza.

La questione, per quanto di natura sostanzialmente unitaria, può essere declinata sotto due distinti profili:

- quello del danno irreparabile **alle Procedure ricorrenti**, alle **comunità** ed al **substrato economico delle aree interessate** oltretché al **sistema produttivo del Paese** che si determinerebbe qualora, ad esito della presente vicenda, conseguisse non l’auspicato rilancio dei Rami d’Azienda al quale ArcelorMittal si era impegnata nell’ambito del Contratto, ma la sostanziale chiusura di un impianto industriale rilevante per l’intera economia nazionale;
- quello del **danno irreparabile agli impianti ed alla competitività sul mercato dei Rami d’Azienda** che conseguirebbe ad una riconsegna degli stessi che non garantisce una piena continuità produttiva e commerciale.



113. **Neppure** oggi controparte è regolarmente adempiente ai propri obblighi contrattuali: la gestione dei Rami d’Azienda sta infatti continuando ad avvenire su una base **nettamente depressa ed insufficiente rispetto alla capacità produttiva** (con un utilizzo alternato – come più volte spiegato – dei tre altiforni che comporta un numero frequentissimo di fermate degli stessi suscettibile di incidere negativamente - se non addirittura di compromettere in maniera definitiva e irreversibile - sulla loro vita utile residua) e la consistenza del magazzino, **anziché essere orientata all’approvvigionamento di materie prime destinate ad alimentare la futura attività**, risulta fortemente sbilanciata sul prodotto finito da vendere.

E controparte, nonostante gli impegni assunti in udienza (“*AM InvestCo consentirà alle Concedenti di verificare l’attuazione degli impegni assunti anche mediante la possibilità di effettuare accessi e verifiche presso i siti concessi in affitto*”) **si rifiuta ostinatamente di consentire alle Ricorrenti qualsiasi tipo di verifica e sopralluogo** finalizzati a controllare la effettiva situazione³¹ e la correttezza della ben laconica, generica e del tutto insufficiente, informazione ricevuta³².

Una situazione che evidentemente **preclude in larga parte di verificare il reale ed effettivo spessore** della attività di gestione e conduzione dei Rami d’Azienda attualmente portate avanti dalle Resistenti.

* * *

³¹ Controparte ha infatti richiesto, in data 3 dicembre 2019 (**doc. 81**), un differimento del calendario dei sopralluoghi soltanto **il giorno precedente** a quello fissato per il primo degli stessi (pur essendole il calendario noto sin dal 27 novembre, **doc. 82**) e, come emerge dalla comunicazione in data 12 dicembre 2019, ha impedito *tout court* alle Ricorrenti di procedere alle ispezioni (**doc. 83**).

³² Per quanto gli accordi assunti facciano riferimento ad una “*relazione con i dati sulla produzione giornaliera di acciaio grezzo realizzata nella settimana precedente*” l’**unica** informazione **effettivamente ricevuta** è rappresentata dalle tavole di cui ai **docc. 84 e 85** che riportano in termini del tutto generici e non commentati i livelli di produzione.

114. Per meglio comprendere le dimensioni e la irreparabilità del danno che la condotta inadempiente di controparte è suscettibile di causare, si ritiene utile in primo luogo evidenziare l'erroneità e infondatezza delle affermazioni di controparte relative alla ritenuta adeguatezza ed appropriatezza delle modalità originariamente adottate da ArcelorMittal per la forzosa riconsegna dei Rami d'Azienda contenute nella relazione dell'Ing. Rütter e nelle connesse considerazioni avversarie. È infatti evidente che il rapporto del tecnico a riposo di Thyssen Krupp ingaggiato da controparte muove da un **presupposto** del tutto (e **consapevolmente**) **non** corretto, e cioè che nel caso di riconsegna dei Rami d'Azienda la procedura di riaccensione potrebbe essere "*semplice, rapida ed economica*" in ragione della possibilità della concedente di procedervi immediatamente.

Un presupposto **del tutto inesistente** in fatto e in diritto, sia nella situazione vigente all'epoca della presentazione del ricorso, sia all'attualità, a seguito dell'invito formulato dall'Ecc.mo Giudicante e degli impegni assunti – e solo parzialmente adempiuti – da ArcelorMittal nel corso del presente giudizio cautelare. Infatti, un tale scenario di mantenimento della continuità operativa degli altiforni da parte della concedente comporterebbe necessariamente l'intervenuto **pieno ritrasferimento alle Ricorrenti della forza lavoro e di tutte le funzioni operative dei Rami d'Azienda** in piena efficienza, e, dall'altro, **la esistenza e disponibilità di un magazzino di materie prime sufficiente ad alimentare la produzione per il tempo necessario ad effettuare i successivi approvvigionamenti da parte della nuova gestione delle Ricorrenti** (non meno di quattro settimane dalla effettuazione dei primi ordini) (un presupposto manifestamente inesistente in una situazione in cui già oggi ArcelorMittal afferma di dover porre in cassa integrazione 250 dei 477 dipendenti dedicati all'altoforno 1 in ragione dello "*scarso approvvigionamento di materie prime*", **doc. 54**).



115. Nessuna di tali condizioni sussiste all'attualità così come non sussisteva **successivamente alla dichiarazione di recesso di ArcelorMittal.**

È infatti **pacifico ed incontroverso** (cfr. la conferma contenuta a pag. 51 della memoria di controparte) che il deposito di materie prime del Ramo d'Azienda di Taranto all'epoca dei fatti era sostanzialmente quasi **vuoto** (e quindi al momento della perseguita riconsegna lo stabilimento **non** avrebbe avuto le materie prime necessarie a riprendere la produzione in continuità): in secondo luogo, le procedure per il ritrasferimento delle maestranze **non** erano neppure state iniziate (e **non** si sarebbero certo potute concludere con tempi compatibili con un ritrasferimento dei Rami d'Azienda in continuità).

116. Dal verbale di ispezione del 20 novembre 2019 (pag. 5, cfr. **doc. 86**) emerge che la quantità di materie prime presenti nei Parchi Primari era pari a circa 203.000 ton suddivise nel seguente modo:

- Fossili e coke: circa 75.000 ton;
- Minerali (inclusivo di fini, pellets e calibrati): circa 128.000 ton³³.

La giacenza di materie prime al momento della consegna dei Rami d'Azienda ad ArcelorMittal era invece la seguente:

- Fossili e coke: circa 250.000 ton (**tre volte e mezzo** cioè quella al 20 novembre 2019);
- Minerali (inclusivo di fini, pellets e calibrati): circa 280.000 ton (**oltre due volte** cioè quella del 20 novembre 2019).

³³ La situazione non appare molto diversa anche volendo considerare gli importi indicati da ArcelorMittal nei commenti al verbale inviati ad Ilva in data 12 dicembre 2019 (cfr. **doc. 87**), da cui emerge una risultanza di fossili e coke per circa 81.000 tonnellate e minerali per circa 140.000 tonnellate.

La giacenza di materie prime al 20 novembre 2019 era tale da garantire (a parità di produzione di ghisa pari a 15.000 ton/giorno e di acciaio pari a 16.000 ton/giorno secondo quanto stabilito dal piano di produzione di circa 6.000.000 ton/anno) una **autonomia di circa 6 giorni**.

117. La situazione oggi non è sostanzialmente modificata, posto che ArcelorMittal, successivamente agli impegni presi nel corso del presente giudizio, ha continuato a mantenere un magazzino fortemente sbilanciato sul prodotto finito da vendere **anziché sull’approvvigionamento di materie prime destinate ad alimentare la futura attività**.

La migliore conferma di quanto precede è del resto di poche ore fa, quando controparte ha dato notizia della messa in cassa integrazione di 250 dei 477 dipendenti operanti sull’altoforno 1 in ragione dello “scarso approvvigionamento di materie prime e [de]ll’attuale capacità produttiva legata alle commesse” (cfr. **doc. 54**).

Sul punto è del resto necessario sottolineare che controparte – in violazione degli impegni assunti in udienza (*“AM InvestCo consentirà alle Concedenti di verificare l’attuazione degli impegni assunti anche mediante la possibilità di effettuare accessi e verifiche presso i siti concessi in affitto”*) - **si è rifiutata sino ad ora ostinatamente di consentire alle Ricorrenti qualsiasi tipo di verifica e sopralluogo** finalizzati a controllare la effettiva situazione e la correttezza della ben laconica, e generica, informazione trasmessa circa la produzione giornaliera di acciaio grezzo.

Un comportamento che evidentemente **preclude in larga parte di verificare il reale ed effettivo spessore** della attività di gestione e conduzione dei Rami d’Azienda attualmente portate avanti dalle Resistenti.

118. È poi pacifico che la riorganizzazione strutturale subita dai Rami d’Azienda sotto la gestione ArcelorMittal ha comportato la **cancellazione di intere funzioni aziendali** (in



particolare proprio quelle relative **sia** all’approvvigionamento materie prime, e **sia** relative alla direzione commerciale) che sono state **trasferite ed accentrate su strutture di gruppo del Gruppo affittuario ArcelorMittal**. I Rami d’Azienda verrebbero quindi restituiti del tutto **monchi**, ed in ragione di ciò **impossibilitati ad operare in continuità**.

Con la conseguenza che l’assunzione di una restituzione in continuità operativa – sulla quale si basano le considerazioni dell’Ing. Rütter – suona in realtà come una **presa in giro**.

119. Anche le affermazioni di controparte (e del proprio tecnico) circa la assoluta sicurezza della procedura di spegnimento degli impianti che controparte ha in mente di porre in essere al fine della forzata riconsegna degli stessi si risolvono in una **dolosa mistificazione**: il fatto che ArcelorMittal abbia oggi in mente di adottare le migliori tecniche di spegnimento disponibili (il c.d. colaggio della “salamandra”) **non significa certo che le stesse siano suscettibili di escludere la elevata probabilità del verificarsi di danni**.

120. Il fermo di altiforni con colaggio della “salamandra” rappresenta infatti un intervento in sé di carattere *“straordinario che viene tipicamente utilizzato per fermate lunghe utili a consentire la realizzazione di importante rifacimento dei materiali refrattari che rivestono le pareti interne dell’altoforno a contatto con le altissime temperature di esercizio”* e, una volta eseguito, richiede una *“approfondita ispezione al fine di stimare lo stato di usura del refrattario”*. Con la conseguenza che *“un intervento di questo tipo data la sua complessità e la tempistica [avrebbe] **ripercussioni rilevanti sull’intervallo di tempo necessario alla completa ripresa delle attività di produzione di ciascun altoforno e quindi [sul] funzionamento di tutto lo stabilimento**”*, anche in virtù del fatto che la conduzione degli altiforni da parte di ArcelorMittal in modalità di marcia **irregolare e non**

continuativa “*deve essere assolutamente considerato tra gli elementi critici per un futuro riavviamento*” (cfr. la Relazione redatta da Rina Consulting nel gennaio 2020, **doc. 52**).

121. A smentire platealmente sul punto gli assunti di controparte sono del resto proprio le dichiarazioni rese dal **Dirigente di ArcelorMittal Ing. De Felice** nell’ambito delle informazioni raccolte – su richiesta della Procura di Milano – dalla polizia giudiziaria: nel corso dell’incontro del 19 novembre 2019 il Dirigente ha infatti testualmente spiegato che “*Ogni fermata di un altoforno, e il successivo raffreddamento, seppure operato seguendo le migliori pratiche, non è mai senza danni, l’entità dei quali si può verificare solo quando si riparte. ADR: I danni ci sono sempre, si tratta di verificarne l’entità; in ogni caso si riduce la vita tecnica dell’impianto. L’altoforno per sua natura nasce per essere gestito in continuità*” (**doc. 88**).

122. Al di là delle eccezioni di controparte circa l’irritualità del procedimento adottato (ArcelorMittal trova grave fare esprimere i propri massimi dirigenti circa la fondatezza di quanto essa stessa ha espresso in questo giudizio) si tratta – si ricorda – di dichiarazione (sottoscritta anche dall’interessato) resa a pubblico ufficiale, e quindi in sé assistita da valore di prova privilegiata.

* * *

123. Ma a prescindere dalle problematiche relative ai gravissimi danni da riconsegna dei Rami d’Azienda ontologicamente conseguenti ad un ritrasferimento che **ne impedirebbe inevitabilmente la continuità operativa**, l’illegittimo scioglimento del Contratto da parte delle Resistenti comporterebbe il **gravissimo ed irreparabile** danno legato al **mancato conseguimento dello scopo** al quale era finalizzata la lunga procedura competitiva di vendita degli anni 2016-2018 (ed al quale **ArcelorMittal si era impegnata a seguito della stipulazione del Contratto**), e quindi alla definitiva e **tombale frustrazione** del piano per



il rilancio industriale dei Rami d'Azienda, e per lo sviluppo economico e la bonifica ambientale delle aree e territori sui quali insistono.

Tale procedura, infatti, (conformemente alla speciale legislazione applicabile) era finalizzata a salvaguardare la continuità operativa di uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale unitamente alla soluzione delle riscontrate problematiche ambientali e ArcelorMittal, partecipando alla procedura e sottoscrivendo il Contratto all'esito dell'aggiudicazione della stessa, si era impegnata a conseguire tale finalità adempiendo agli obblighi assunti.

124. Le procedure concorsuali oggi Ricorrenti non sono certo un normale operatore economico dotato di mezzi propri di natura ordinaria: si tratta di soggetti che, al di là dei temperamenti conseguenti alla necessità di perseguire un interesse pubblico più ampio rispetto a quello immediatamente economico del ceto creditorio (e quindi di perseguire **anche il risanamento effettivo, il ripristino del patrimonio produttivo, e la salvaguardia occupazionale dell'impresa**) si trovano a gestire la procedura dovendo contemperare l'interesse pubblico più ampio con i legittimi interessi dei creditori. Un compito improbo in una situazione quale quella del mercato dell'acciaio, che nella sua fortissima ciclicità alterna lunghi periodi di eccellente redditività ad altrettanto lunghi cicli negativi suscettibili di portare ad inevitabili perdite.

125. Il percorso per il trasferimento dei Rami d'Azienda da parte delle Ricorrenti ha rappresentato **un esercizio di enorme delicatezza e complessità**, e di enorme **altissimo costo**, che ha trovato piena giustificazione nel rappresentare il **pilastro chiave per la soluzione dei gravissimi problemi economico-sociali ed ambientali sviluppatisi** a seguito della sottoposizione di Ilva ad Amministrazione Straordinaria.

126. La situazione di grave crisi che ha portato Ilva alla amministrazione straordinaria rischiava infatti **non solo** di portare al collasso un produttore chiave per l'industria siderurgica del Paese (e dell'intera Unione Europea) **ma anche di lasciare irrisolte le situazioni ambientali delle aeree interessate** (e di quella tarantina in particolare) e di determinare riflessi sul tessuto sociale e produttivo di una vasta area del mezzogiorno.

127. Il trasferimento dei Rami d'Azienda ad un soggetto abile, credibile, e dotato dei necessari mezzi **rappresentava** quindi **una esigenza necessaria ed insostituibile**: ciò al fine da un lato di porre le condizioni per la **realizzazione del Piano Ambientale** (una esigenza fondamentale di sviluppo e pacificazione sociale nell'area) e, dall'altro, di **garantire e rilanciare i Rami d'Azienda quali polo occupazionale e di sviluppo economico** per le relative aree.

128. Il carattere del tutto straordinario dell'operazione ha determinato l'adozione da parte del Legislatore di una articolata normativa speciale che ha disciplinato l'intera procedura di cessione mediante un procedimento competitivo che ha portato alla formulazione della offerta vincolante di **due** diversi soggetti, **entrambi credibili e dichiaratisi fortemente motivati ad aggiudicarsi la operazione**: in tale delicatissima fase, in cui il secondo offerente (AcciaItalia S.p.A.) richiedeva l'apertura di una fase di rilanci, ed aveva preannunciato la propria **disponibilità ad incrementare la propria precedente offerta e portarla al livello di quella di ArcelorMittal**, quest'ultima – come in precedenza ricordato – **minacciò addirittura azioni legali qualora ciò fosse avvenuto, così consentendo alla propria concorrente di migliorare la propria offerta** (ciò perché sul piano degli ulteriori elementi rilevanti ai fini della aggiudicazione – quelli relativi ai piani produttivo e ambientale – la offerta dell'altra concorrente era probabilmente nettamente migliore).



129. Con l'effetto, così, di impedire un pieno confronto concorrenziale ed ipotecare definitivamente a proprio favore l'aggiudicazione della operazione.

Era evidente infatti che le esangui casse delle odierne Ricorrenti **non** potevano certo permettersi di affrontare lunghi stalli nella procedura di esitazione dei Rami d'Azienda che ne prorogassero ancora a lungo i già elevatissimi costi di gestione.

Il Governo Centrale e l'Amministrazione Straordinaria hanno **investito enormi risorse** per assicurare la continuità operativa dello stabilimento industriale sia nel corso dei 17 mesi dedicati allo svolgimento della procedura competitiva, sia nei 16 mesi successivi alla firma del Contratto sino alla sua esecuzione (tra giugno 2017 e il 31 ottobre 2018), nel corso dei quali sono state registrate perdite per circa 857 milioni di Euro, e vi sono stati inevitabili effetti di differimento nella realizzazione degli interventi remediali previsti dal Piano Ambientale, ritardi negli investimenti finalizzati allo sviluppo dei Rami d'Azienda e nella elaborazione e sviluppo di un piano industriale definitivo per gli stessi.

130. L'illegittima iniziativa di controparte è oggi suscettibile di **frustrare definitivamente tutto ciò e renderlo del tutto inutile**: ove fosse infatti consentito a controparte di ritirarsi illegittimamente dalla operazione **calpestando gli accordi stipulati e gli obblighi assunti**, il danno sarebbe **incalcolabile** e concretamente **irreparabile** in ragione sia della sua dimensione, e natura, che delle sue caratteristiche.

Al di là dell'**enorme danno economico arrecato alla controparte contrattuale** (e quindi all'intero ceto creditorio), verrebbe frustrata irrimediabilmente la stessa volontà del Legislatore di assicurare la continuità produttiva di uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale (in uno con le ingenti risorse pubbliche impiegate) e, a causa della evidente impossibilità di preservare dalla liquidazione i Rami d'Azienda, si svilupperebbe **una ulteriore congerie di incalcolabili e irrisarcibili pregiudizi diffusi** – in larga parte

di carattere metaeconomico – **a carico dell'intero tessuto socioeconomico delle aree interessate.**

131. Una situazione, come già notato, largamente iconica di quelle considerazioni che hanno portato codesto Ill.mo Tribunale ad affermare che *“il pregiudizio irreparabile del diritto di credito va ravvisato in quell'insieme di riflessi negativi che la violazione dell'obbligazione proietta su tutta la sfera – economica e non – del soggetto leso e che è riconducibile solo mediatamente, sulla base di uno specifico collegamento causale, individuato nel caso concreto, all'inadempimento. In tale ottica, ben può affermarsi, dunque, che la possibilità per l'avente diritto di agire al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivatigli dall'inadempimento non vale ad escludere l'irreparabilità del pregiudizio subito, essendo indubbio che il diritto all'adempimento ha natura e contenuto distinto dal diritto al risarcimento e non può con questo venire confuso”* (cfr. Tribunale di Milano 14 agosto 1997, in *Foro.it*, 1998, I, 241 e le ulteriori pronunce citate a pag. 64 ricorso).

132. Tali considerazioni così lucidamente espresse da codesto Ill.mo Tribunale – già corrette ed evidenti in qualsiasi situazione – risultano decisive **in una situazione in cui il creditore non ha né la struttura, né i mezzi per reagire all'inadempimento del debitore per mitigarne i danni.**

Le Ricorrenti **non** avrebbero infatti oggi i mezzi per ricevere la **illegittima** riconsegna dei Rami d'Azienda ed operarli e gestirli per gli ulteriori 33 mesi necessari per porre in essere una reiterazione e riedizione della procedura competitiva effettuata nei primi mesi del 2016: ed anche se tali mezzi astrattamente vi fossero (e ciò **non** è), sarebbe evidentemente del tutto illegittimo ed iniquo porre a carico dei creditori tale enorme costo per rimediare al **doloso inadempimento delle odierne Resistenti.**



133. Nel concreto scenario qualsiasi ipotesi di *restitutio in integrum* di tipo risarcitorio sarebbe del resto **in concreto irrealizzabile sia** in ragione della **natura del danno** arrecato, **sia** sotto quello della **complessità di accertamento dello stesso, sia**, infine, sotto il profilo **della stessa incapacità economica della controparte debitrice**: come si è già notato, stante l’impatto sull’economia nazionale e locale della capacità produttiva dello stabilimento di Taranto, le conseguenze economiche attivate dall’inadempimento di ArcelorMittal (il fallimento del progetto di preservazione e rilancio dei Rami d’Azienda) porterebbero in sé ad un impatto economico pari ad una riduzione del PIL di **Euro 3,5 miliardi**, pari allo 0,2% del PIL italiano e allo 0,7% del PIL del Mezzogiorno (cfr. doc. 35).

Si confida pertanto nell’accoglimento delle già rassegnate conclusioni.

* * *

Con osservanza.

Si producono in copia i seguenti documenti:

49. Ordinanza del Tribunale del Riesame in data 7 gennaio 2020;
50. Relazione del Custode di Afo2 del 5 dicembre 2019;
51. Relazione del Custode di Afo2 del 15 dicembre 2019;
52. Relazione tecnica predisposta da Rina Consulting nel gennaio 2020;
53. Documento elaborato da ArcelorMittal relativo alle fermate degli altiforni;
54. Articolo Repubblica Bari in data 20 gennaio 2020;
55. Comunicazione trasmessa da ArcelorMittal in data 20 marzo 2019 relativa all’esercizio dell’Opzione di Acquisto dei Beni Esclusi;
56. Comunicazione trasmessa da Ilva in data 20 marzo 2019 di accettazione dell’offerta di acquisto dei Beni Esclusi;

57. Contratto estimatorio stipulato in data 20 marzo 2019;
58. Diffida ad adempiere al pagamento del Prezzo Offerto Beni Esclusi in data 3 giugno 2019;
59. Comunicazione inviata da ArcelorMittal in data 2 luglio 2019;
60. Comunicazione inviata da Ilva in data 2 agosto 2019;
61. Comunicazione inviata da Ilva in data 21 settembre;
62. Comunicazione inviata da Ilva in data 14 ottobre 2019;
63. Comunicazione trasmessa da Ilva in data 17 novembre 2019;
64. Accordo Sindacale in data 6 settembre 2018;
65. Dichiarazioni rese in data 19 novembre 2019 dall'Ing. Palmisano;
66. Parere reso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto in data 9 dicembre 2019;
67. Bozza del Contratto caricata in *data room*, denominata “Modifiche al Contratto Definitivo mark-up”;
68. Bozza del Contratto caricata in *data room*, denominata “Contratto Definitivo Finale mark-up”;
69. Documento di valutazione dei rischi D.lgs. 81/2008;
70. Allegato VII del Trattato di Adesione della Romania all'Unione Europea;
71. Appendice A dell'allegato VII del Trattato di Adesione della Romania all'Unione Europea;
72. Prima relazione di verifica della ristrutturazione del settore siderurgico in Bulgaria e Romania (Commissione Europea, anno 2008);



73. Seconda relazione di verifica della ristrutturazione del settore siderurgico in Bulgaria e Romania (Commissione Europea, anno 2009);
74. Terza relazione di verifica della ristrutturazione del settore siderurgico in Romania (Commissione Europea, anno 2010);
75. Documento intitolato “*evolution of romanian steel industry*” presentato dal Ministero dell’Economia romeno in sede OCSE/OECD nel 2015;
76. Articoli di stampa relativi allo stabilimento di Hunedoara;
77. Estratto Regulatory News 2007 - Announces Industrial Paln for Liege;
78. Articolo di stampa in data 30 ottobre 2011;
79. articolo di stampa in data 24 gennaio 2013;
80. articolo di stampa in data 18 aprile 2019;
81. Comunicazione trasmessa da Arcelor in data 3 dicembre con richiesta di differimento delle ispezioni;
82. Comunicazione trasmessa da Ilva a Arcelor in data 27 novembre con allegato il calendario delle ispezioni;
83. Comunicazione trasmessa da Ilva in data 12 dicembre;
84. Comunicazione trasmessa da Arcelor con allegata tabella sulla produzione di acciaio grezzo dal 25 novembre al 1 dicembre;
85. Comunicazione trasmessa da Arcelor in data 10 dicembre con allegata tabella riassuntiva degli ordini accettati dal 25 al 29 novembre;
86. Verbale di ispezione del 20 novembre 2019;
87. Commenti al verbale del 20 novembre inviati da ArcelorMittal ad Ilva in data 12 dicembre 2019;



88. Dichiarazioni rese in data 19 novembre 2019 dall'Ing. De Felice.

Milano, 20 gennaio 2020

Prof. Avv. Giorgio De Nova

Avv. Enrico Castellani

Avv. Marco Annoni